Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 139 del 4 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 4 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1803.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti al carico e scarico dei forni dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1804.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Livorno.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1805.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1806.**

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese che effettuano la seconda lavorazione del vetro della provincia di Bari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1807.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Padova e Treviso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1803.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti al carico e scarico dei forni dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi;

Visto, per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, sulle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, l'Unione Italiana Lavoratori U.I.L. -, cui ha aderito, in data 2 ottobre 1959, la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Gorizia, in data 9 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato per la provincia di Gorizia, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alle condizioni e norme di lavoro per gli operai addetti al carico e scarico dei forni per i materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai addetti al carico e scarico dei forni, dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Gorizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *maggio* 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 43. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 21 NOVEMBRE 1958 SULLE CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO DEI FORNI PER I MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

L'anno 1958 addì 21 del mese di novembre fra la ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI rappresentata dal suo Presidente signor *Pierino Guerra*, assistito dal Direttore dott. *Ferruccio Veronese*

e la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della provincia di Gorizia rappresentata dal suo Segretario signor *Fulvio Bergamas* e signor *Edo Sfiligoi*;

e l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della provincia di Gorizia rappresentata dal signor *Vodice Giuseppe* e *Berardi Sauro*;

e l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI rappresentata dal signor *Pontini Vincenzo*;

si è stabilito quanto segue:

1. Gli operai infornatori e sfornatori potranno prestare la loro opera a tariffa oraria o a cottimo.

2. Gli operai che assumono a cottimo detto lavoro verranno costituiti in squadre.

3. Lavorando con il sistema di cottimo detta squadra sarà composta da uno a tredici uomini, secondo le esigenze tecniche e capacità delle camere o forni.

4. La squadra infornatori con carriole munite da una sola ruota potrà prelevare il materiale dalle cataste a una distanza massima di 70 metri dalla bocca del forno, mentre la squadra sfornatori potrà accatastare il materiale ad una distanza massima di 30 metri.

5. L'infornatore o lo sfornatore potranno prelevare ed elevare il materiale in catasta da non più di 2,30 metri. Per altezze superiori ai metri 2,30 la ditta darà una aggiunta di manovalanza.

6. Le scorie residue dei forni dovranno essere rimosse dalla squadra dei forni salvo che le stesse non abbiano uno spessore superiore ai 5 cm. nel quale caso sarà dato un uomo di aiuto.

7. I compensi per i cottimi pieni, comprensivi cioè della paga e della contingenza restano fissati nel modo seguente:
fornaci con camere da 4 a 6 mila pezzi L. 720 al mille
fornaci con camere da 6 a 8 mila pezzi L. 770 al mille

8. Le porte verranno murate da personale estraneo alla squadra.

9. Al variare dell'indennità di contingenza i cottimi saranno variati in base alla paga oraria percepita comprensiva del cottimo.

10. Per il lavoro eseguito alle domeniche, nelle feste nazionali ed infrasettimanali i lavoratori addetti al forno dei laterizi, la retribuzione sarà corrisposta con la tariffa di cottimo più la percentuale spettante per il lavoro straordinario domenicale.

11. Restano ferme le condizioni di miglior favore eventualmente esistenti.

Il presente accordo, a carattere aziendale, avrà vigore sino al 31 dicembre 1962 e si intende abrogati e sostitutivo di ogni precedente accordo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1804.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Livorno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo collettivo nazionale 12 giugno 1954, sul conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali;

Visto, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo allo scarto percentuale fra le retribuzioni minime unificate degli operai di Livorno e Piombino e delle altre località della provincia, stipulato tra l'Associazione Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., ed in pari data, tra l'Associazione Industriali e l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo allo scarto percentuale fra le retribuzioni minime unificate degli operai di Livorno e Piombino e delle altre località della provincia, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese industriali della provincia di Livorno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 62. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 2 OTTOBRE 1959 RELATIVO ALLO SCARTO PERCENTUALE FRA LE RETRIBUZIONI MINIME UNIFICATE DEGLI OPERAI DI LIVORNO E PIOMBINO E DELLE ALTRE LOCALITÀ DELLA PROVINCIA

Il giorno 2 *ottobre* 1959, *in Livorno,*

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, rappresentata dal suo Presidente, gr. uff. dottor ing. *Rinaldo De Giacomi,* assistito dal Segretario della stessa dott. *Fausto Bertoletti,*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) DI LIVORNO, rappresentata dal suo Segretario dott. *Radamisto Benedettini,*

e

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.) DI LIVORNO, rappresentata dal sig. *Domenico Zappa,*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.) DI LIVORNO, rappresentata dal suo Segretario sig. *Elio Casali,* si è convenuto quanto segue:

l'accordo 26 agosto 1954, stipulato ai fini dell'attuazione dell'accordo 12 giugno 1954 per il conglobamento, viene sostituito dal seguente:

Art. 1.

Lo scarto percentuale sulle retribuzioni minime unificate per gli operai fra Livorno e Piombino e le altre località della Provincia viene stabilito nell'1,25% (uno e venticinque per cento) per tutti i settori merceologici, ad eccezione di quello dei Laterizi e di quello dell'Armamento ferroviario che viene stabilito nello 0,75% (zero settantacinque per cento).

Art. 2.

Le percentuali fissate nei vari accordi pre-conglobamento si intendono ridotte ad un quarto (1/4) del loro valore.

Art. 3.

Il presente accordo fa parte integrante dell'accordo 12 giugno 1954 e ne segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1805.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione;

Visto, per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1958, stipulato tra il Sindacato Panificatori e il Sindacato Alimentaristi C.G.I.L. -, i Sindacati Panettieri della C.I.S.L. e della U.I.L.;

Visto, per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 24 aprile 1957, stipulato tra l'Associazione Commercianti Gruppo Panificatori e le Leghe Lavoranti Panettieri della C.I.S.L., della C.G.I.L., della U.I.L.;

Visti, per la provincia di Parma

— il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1956, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e la Lega Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale U.I.L.;

— l'accordo collettivo 28 luglio 1958, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Arte Bianca Lega Panettieri C.G.I.L. l'Unione Sindacale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale U.I.L.;

— l'accordo collettivo 20 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Alimentazione C.G.I.L. - l'Unione Sindacale C.I.S.L. - la Camera Sindacale U.I.L.;

Visto, per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 16 giugno 1954, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale U.I.L.

Visti per la provincia di Reggio Emilia

— l'accordo collettivo 10 dicembre 1953, relativo alla applicazione del congegno della scala mobile per i lavoranti panettieri, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e la Lega Panettieri

— il contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957 stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri C.G.I.L. l'Unione Sindacale C.I.S.L. la Camera Sindacale U.I.L. e, in pari data, tra il Gruppo Provinciale Panificatori la Federazione Provinciale Cooperative e il Sindacato Provinciale Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale U.I.L.; cui ha aderito, in data 26 gennaio 1960, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo 28 luglio 1960, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori e il Sindacato Provinciale Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

— l'accordo collettivo 28 luglio 1960, aggiuntivo al contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, stipulato tra il Gruppo Provinciale Panificatori, la Federazione Provinciale delle Cooperative e il Sindacato Provinciale Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Bologna, in data 20 agosto 1960, n. 31 della provincia di Modena, in data 14 novembre 1960, n. 21 della provincia di Parma, in data 3 maggio 1960, n. 7 della provincia di Piacenza, in data 13 agosto 1960, nn. 7 e 27 della provincia di Reggio Emilia, in data 10 giugno 1960 e 16 maggio 1961, dei contratti ed accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Bologna, il contratto collettivo integrativo 23 luglio 1958,

— per la provincia di Modena, il contratto collettivo integrativo 24 aprile 1957;

— per la provincia di Parma, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1956, l'accordo collettivo 28 luglio 1958, l'accordo collettivo 20 settembre 1959;

— per la provincia di Piacenza, l'accordo collettivo 16 giugno 1954;

— per la provincia di Reggio Emilia l'accordo collettivo 10 dicembre 1953, il contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957, gli accordi collettivi 28 luglio 1960, aggiuntivi al contratto collettivo integrativo 29 novembre 1957;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 42. VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 23 LUGLIO 1958 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 23 luglio 1958 in Bologna, presso la Sede dell'Ufficio Regionale del Lavoro, sotto la presidenza del dott. *Luigi Filippi*, Direttore dello stesso Ufficio, assistito dal sig. *Medici Tito*, Capo Servizio Rapporti di lavoro, si sono riuniti i signori:

cav. *Guido Cazzoli*, dott. *Romano Bonaga*, *Grandi Ettore*, *Guizzardi Gilberto*, *Soverini Medardo*, *Simili Armando*, *Mazzoli Giuliano*, *Govoni Corrado*, *Mazza Franco*, *Cornia Renato*, *Zanetti Dante*, *Collina Ruggero*, *Facci Luciano*, in rappresentanza del SINDACATO PANIFICATORI;

Poli Elmo, *Zanasi Walter*, *Rossi Athos*, *Bonafè Enzo*, *Paolini Marino*, *Armaroli Adelmo*, *Romagnoli Pietro*, *Borghi Albino*, in rappresentanza della CAMERA DEL LAVORO, SINDACATO ALIMENTARISTI e SINDACATO PANETTIERI;

Pratesi Bruno, *Morselli Attilio*, in rappresentanza della C.I.S.L.;

Rapparini Luigi, *Degli Esposti Ivano*, in rappresentanza della U.I.L.

Le parti, premesso che intendono applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione stipulato in Roma il 26 luglio 1956, richiamandosi a quanto è espressamente citato dall'art. 30 del sopra richiamato Contratto, procedono alla stesura del presente contratto integrativo da valersi per la Provincia di Bologna.

Art. 1.
LIMITI DI APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO

Il presente contratto si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici privati, commerciali, artigianali, cooperativi o di appartenenza di Enti pubblici.

Art. 2.
ASSUNZIONE

L'assunzione in servizio verrà effettuata tramite il locale Ufficio di Collocamento. Per gli operai specializzati infornatore ed impastatore è concessa la facoltà di richiesta nominativa; per gli altri operai la richiesta dovrà essere numerica.

Nel caso nel quale l'operaio panettiere richiesto numericamente venga respinto senza giustificato motivo, questi ha diritto di percepire una giornata di salario normale.

L'operaio deve essere adibito al lavoro derivantegli dalla sua qualifica: in casi eccezionali può essere adibito a mansioni diverse sempre inerenti alla panificazione e retribuito con il salario per le mansioni effettivamente prestate.

E' proibito nei panifici l'impiego di mano d'opera femminile ad eccezione di quella familiare; è altresì proibito l'impiego di mano d'opera maschile di età inferiore ai 16 anni.

All'atto dell'assunzione l'operaio è tenuto a consegnare i seguenti documenti:

a) libretto di lavoro;

b) tessera assicurazioni sociali, ove ne sia già in possesso;

c) tessera sanitaria;

d) stato di famiglia.

E' in facoltà del datore di lavoro di sottoporre l'operaio alla visita medica preventiva.

Art. 4.
APPRENDISTATO

Le parti si richiamano alle norme di legge in materia ed al relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 in data 30 dicembre 1956.

Agli effetti della retribuzione l'apprendista percepisce le seguenti paghe:

Per il 1° anno: L. 850 al giorno;
Per il 2° anno: L. 1015 al giorno;
Per il 3° anno: L. 1225 al giorno.

Per il primo anno la retribuzione degli apprendisti è a totale carico dei datori di lavoro, mentre per gli anni successivi è a carico del cottimo di squadra in proporzione alle ore effettive di lavoro dedicate alla produzione.

Le retribuzioni sopra citate si intendono per sette ore lavorative garantite.

Nella eventualità che gli apprendisti non possano avere il lavoro completo presso una squadra, rimarranno a disposizione del datore di lavoro per ulteriore impiego fino al compimento delle sette ore.

Art. 5.
QUALIFICHE

Gli operai panettieri sono classificati come segue:

a) Operai specializzati (impastatori ed infornatori);

b) Operai qualificati di prima categoria;

c) Operai qualificati di seconda categoria;

d) Apprendisti.

Si intendono di seconda categoria coloro che hanno terminato il periodo di apprendistato.

Per il passaggio dalla categoria inferiore a quella superiore provvederà la Commissione di qualifica.

Art. 7.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre di lavorazione devono essere organicamente composte — per qualità e numero di lavoratori — in base alle esigenze tecniche della produzione del pane. Comunque, in ogni panificio, qualunque sia l'entità della produzione, deve esistere l'operaio specializzato: qualora la produzione non sia tale da consentire l'assunzione di un altro operaio specializzato (impastatore) l'infornatore e per tale intendesi anche il datore di lavoro, quando provveda in via normale e continuativa a detto lavoro, può essere coadiuvato da un operaio qualificato.

La squadra di lavorazione deve considerarsi un tutto organico, per cui ogni suo componente deve essere capace di svolgere le operazioni di produzione inerenti alla sua classifica, e poichè le varie operazioni di produzione del pane sono strettamente connesse fra di loro e coinvolgono quindi unitariamente il lavoro di tutti gli operai della squadra, questi hanno l'obbligo di spiegare una vicendevole collaborazione agli effetti della continuità del lavoro e della migliore qualità del pane.

Art. 9.

DELLE RETRIBUZIONI

Salva la situazione esistente in rapporto a quanto concordato per la classifica dei forni, di cui all'art. 6, nei panifici la retribuzione dovrà essere corrisposta con il sistema a quintalato. Rimangono salvi i diversi criteri attualmente in atto nei Comuni della Provincia.

Le relative tariffe saranno fissate per ogni quintale di farina panificata in base alle diverse pezzature di pane. L'importo del quintalato sarà ripartito fra i componenti della squadra e la ripartizione del salario fra i componenti la squadra stessa verrà effettuata in base al seguente punteggio:

Operai specializzati:	punti 100.
Operai qualificati di 1ª categoria:	punti 90.
Operai qualificati di 2ª categoria:	punti 80.

Il punteggio sopra riportato verrà applicato gradualmente e proporzionalmente in occasione di eventuali aumenti delle retribuzioni. I minimi ed i massimi giornalieri di produzione vengono stabiliti nei seguenti quantitativi di farina per ogni operaio:

Per pane comune da gr. 300/500	minimo 80	massimo 140
Per pane comune da gr. 150/299	minimo 60	massimo 110
Per pane comune fino a gr. 149	minimo 50	massimo 90
Per pane condito	minimo 50	massimo 90

Il datore di lavoro ed i suoi familiari che attendono direttamente alla produzione del pane saranno considerati agli effetti della suddivisione del guadagno del cottimo come tutti gli altri lavoranti, semprechè la loro partecipazione al lavoro sia effettivamente costante e continuativa per tutta la durata del lavoro stesso e semprechè i familiari siano stati abilitati dalla Commissione paritetica di qualifica.

Nei panifici dove lavorano uno due operai, il datore di lavoro ed i suoi familiari che attendono al lavoro, partecipano alla suddivisione del guadagno in proporzione all'effettivo lavoro eseguito semprechè il lavoro sia almeno di quattro ore e lo inizino insieme alla squadra.

Allo scopo di risolvere più che possibile il fenomeno della disoccupazione, aderendo alla proposta del Ministero del Lavoro, si conviene che nei panifici dove lavorano almeno tre operai, il datore di lavoro che partecipa alla lavorazione in squadra usufruirà del riposo settimanale.

Art. 12.

FERIE

A tutti i lavoratori di cui al presente contratto sarà corrisposto ogni anno un periodo di riposo retribuito nella misura di quindici giornate lavorative sulla paga media percepita annualmente dal primo luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso. Il diritto delle ferie matura per 365esimi e devono essere godute per frazioni presso i datori di lavoro in rapporto all'effettivo servizio prestato. Le ferie sono irrinunciabili ed ogni atto contrario è nullo.

Esse possono essere divise in due periodi, presi accordi con le parti.

Esse non possono decorrere da un giorno festivo e non possono essere date in periodo di preavviso.

Il diritto alle ferie matura per 365esimi e devono essere corrisposte per frazione anche in caso di licenziamento o dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio.

Quanto è stabilito per l'operaio fisso nella misura proporzionale spetterà anche ai turnisti. Per gli articoli 12, 14 e 15 si fa riferimento anche alle norme aggiuntive.

Art. 19.

DELLE FUNZIONI

Gli operai, pur restando ciascuno adibito alle specifiche mansioni cui sono stati assunti hanno l'obbligo di coadiuvarsi reciprocamente per il buon andamento della produzione.

L'operaio panettiere deve essere adibito esclusivamente alla lavorazione del pane e non potrà essere quindi impiegato ai lavori di facchinaggio ed altri lavori esterni.

Esso è tenuto al trasporto della farina e del combustibile al locale di lavorazione, purchè i magazzini siano in locali attigui ed allo stesso piano.

Art. 21

LICENZIAMENTO, DIMISSIONI E PREAVVISO

Ferme le disposizioni in materia di cui all'art. 2118 del C. C. ed alle quali ci si riferisce, il licenziamento e le dimissioni dell'operaio compreso il turnista in-

terno, che abbia superato il periodo di prova, debbono essere precedute da un preavviso:

— di gg. 7 per gli operai che non hanno raggiunto i 5 anni di servizio:

— di gg. 10 per gli operai che hanno una anzianità superiore di servizio.

In caso di mancato preavviso e dovuta da ambo le parti una indennità sostitutiva pari all'importo della retribuzione corrispondente.

Il preavviso compiuto in servizio è valevole ai fini del computo dell'anzianità.

In relazione alle consuetudini esistenti nella provincia si precisa che la decorrenza del preavviso può avere inizio in un qualsiasi giorno della settimana.

Art. 26.

INDUMENTI DI LAVORO

Ai lavoratori che prestano l'attività nei panifici saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti.

— 2 paia di calzoni (uno lungo e uno corto)

— due canottiere di lana:

— un grembiule.

Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti ai lavoratori fissi e turnisti verranno stabilite da una apposita Commissione tecnica formata dai sei elementi (tre designati dai datori di lavoro e tre dai lavoratori).

Art. 29.

TRATTAMENTO DELLA PANIFICAZIONE FESTIVA O DOMENICALE

Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate di doppia panificazione è il seguente:

1) Retribuzione complessiva per il lavoro effettivamente compiuto ed in ogni caso non inferiore alla retribuzione corrispondente ai due minimi giornalieri di produzione, nei suoi componenti globali, stabiliti negli integrativi provinciali.

2) Si applicherà la maggiorazione per il lavoro straordinario eseguito dopo le otto ore in misura del 30% ed in misura del 35% per il lavoro notturno.

Tali percentuali non possono essere cumulabili.

Per le chiusure domenicali di luglio e di agosto, in aggiunta al cottimo normale ed alle eventuali percentuali di cui sopra, verrà corrisposta una percentuale del 5 % da calcolarsi sul solo cottimo;

3) La doppia panificazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, altra giornata di lavoro e, pertanto, nella settimana in cui questa verrà a cadere si dovrà procedere ugualmente al rispetto del riposo settimanale ed alla conseguente sostituzione dell'operaio fisso con il turnista che normalmente lo sostituisce. (Si precisa che così operando si intende fare riposare l'operaio nella settimana due giornate intere).

Richiamandosi alle consuetudini locali, il turnista regolarmente avviato dall'Ufficio di Collocamento e respinto, ha diritto ugualmente alla retribuzione di fatto percepita in quel giorno dai lavoratori fissi presso l'azienda ove è stato avviato e di pari qualifica.

NORME AGGIUNTIVE

Art. 1.

Nel caso di assenza di un lavoratore dovrà essere fatto ricorso all'inizio della lavorazione alla mano d'opera di riserva presso l'Ufficio di Collocamento ed il ritardatario potrà essere rimandato senza alcun compenso.

Art. 2.

Le ferie, la tredicesima mensilità e le festività infrasettimanali e nazionali, come l'indennità di licenziamento turnisti verranno corrisposte ai lavoratori di cui al presente contratto, mediante i seguenti contributi da versarsi, da parte dei datori di lavoro, alla Cassa Ferie panettieri:

a) 13ª mensilità 8,33% sull'importo delle retribuzioni giornaliere corrisposte al personale presente al lavoro.

b) ferie 4,80 sull'importo delle retribuzioni giornaliere corrisposte al personale presente al lavoro:

c) festività infrasettimanali e nazionali 5 % sull'importo delle retribuzioni corrisposte al personale presente al lavoro

d) indennità licenziamento turnisti 2 %

Le percentuali sopra fissate vanno applicate tanto sul salario dei fissi quanto su quello dei turnisti ad eccezione di quella di cui alla lettera *d)* che va applicata solo ai turnisti.

Art. 3.

I datori di lavoro dovranno versare ogni giorno e ad ogni lavoratore presente L. 60 a titolo di mutualità.

Questa somma fa parte integrante del salario e perciò viene conteggiata nella media mensile da inviarsi alla Cassa Ferie.

Art. 4.

Gli operai stabili che siano chiamati dal titolare del forno ad assistere gli operai di turno, riceveranno una indennità giornaliera di L. 500 da parte del titolare stesso.

Art. 5.

Il salario ai lavoratori di cui al presente contratto deve essere corrisposto giornalmente a lavorazione ultimata.

Dichiarazione a verbale

Su richiesta dell'Associazione Panificatori i rappresentanti delle Associazione Sindacali lavoratori dichiarano di dare il proprio parere favorevole per la chiusura domenicale dei forni e delle rivendite di pane e pasta per i mesi di luglio e di agosto, ad eccezione della prima domenica di luglio, dell'ultima di agosto e di quella più vicina al quindici di agosto.

Quanto sopra in aggiunta alle chiusure già autorizzate nelle seguenti festività:

1° gennaio 25 aprile Pasqua 1° maggio 2 giugno 15 agosto 4 novembre 25 dicembre.

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo provinciale entra in vigore a decorrere dal 1° luglio 1958 ed avrà la durata di anni uno.

Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno se non verrà disdettato tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di disdetta il presente contratto resterà ugualmente in vigore sino alla sua sostituzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 APRILE 1957 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI MODENA

Il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1957

tra

l'Associazione Commercianti Gruppo Panificatori della provincia di Modena rappresentata dai sigg. *Borelli cav. Alberto, Gazzotti Dario* e *Dugoni Ettore* assistiti dal sig. *Rebuttini cav. Dante* della Associazione Provinciale dei Commercianti

e

la Lega Lavoranti Panettieri aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Battilani Arturo* assistito dal dott. *Gianfranco Baldini*

e

la Lega Lavoranti Panettieri aderente alla U.I.L. rappresentata dal sig. *Paltrinieri Fernando*

e

la Lega Panettieri aderente alla C.G.I.L. rappresentata dal sig. *Prandini Vittorio* e *Vicenzi Giovanni* per i lavoratori

è stato stipulato il seguente Contratto Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale del 26 luglio 1956 ai termini dell'art. 30 del Contratto stesso, e da valere per la provincia di Modena, escluso il comune di Carpi. Esso entrerà in vigore il 1° marzo 1957.

Art. 1.

APPRENDISTATO

Il numero degli apprendisti ammessi nella squadra viene fissato in numero di 1 ogni 5 dipendenti.

Art. 2.

RETRIBUZIONI

Ai termini dell'art. 9 del Contratto Nazionale la retribuzione sarà corrisposta con il sistema a quintalato, il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente ad ogni operaio è fissato in kg. 100.

Le tariffe di retribuzione vengono fissate come segue per ogni quintale di farina lavorata:

Pane comune

Confezionato in pezzatura da gr. 100 ed oltre
L. 1.636 al q.le

Confezionato in pezzatura inferiore di gr. 100
L. 1.986 al q.le

Confezionato a mano escluso impasto sino a gr. 250
L. 1.736 al q.le

(1) *Pane condito*: (deve avere un contenuto in sostanze grasse alimentari non inferiori al 5 % del peso farina)

— sino a gr. 70 L. 2.336 al q.le
— oltre i gr. 70 L. 2.286 al q.le

(2) *Pane migliorato*: (si intende quello confezionato di sola pasta dura e deve avere un contenuto in sostanze grasse alimentari non inferiore al 3 % e non superiore al 4,99 %
L. 1.936 al q.le

Pane per forniture militari comunque confezionato

da gr. 200 ed oltre	L. 1.496 al q.le
grissini e panettoni	L. 6.336 al q.le
gnochi ingrassati	L. 5.336 al q.le

Cottura pane per terzi, padellami, dolci, ecc. 50 % della tariffa di cottura percepita dal datore di lavoro.

Art. 3.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Ad integrazione di quanto contenuto nell'art. 14 del Contratto Nazionale di lavoro, le Festività Nazionali ed Infrasettimanali, per le quali dovrà essere corrisposta la retribuzione normale maggiorata del 100 %, sono le seguenti:

Festività Nazionali: 25 Aprile; 1° Maggio; 2 Giugno; 4 Novembre.

Festività Infrasettimanali: 1° Gennaio - Capo d'Anno; 6 Gennaio - Epifania; 19 Marzo - S. Giuseppe; Lunedì di Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 29 Giugno - S. Pietro e Paolo; 15 Agosto - Ferragosto; 1° Novembre - Ognissanti; 8 Dicembre - Immacolata Concezione; 25 Dicembre - SS. Natale; 26 Dicembre - S. Stefano. Il Santo Patrono della località nella quale prestano la loro attività i panettieri.

Art. 4.

INDUMENTI DI LAVORO

Ai lavoratori i quali prestano la loro attività nei forni, saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti:

2 paia di calzoni, uno lungo ed uno corto;

2 canottiere di lana;

1 grembiule.

Gli stessi saranno consegnati in uso ai lavoratori all'atto dell'entrata in vigore del presente Contratto e sostituiti dopo un anno dalla data della sua consegna al lavoratore fisso nel forno.

Ai lavoratori turnisti in considerazione dell'impossibilità pratica dell'assegnazione degli indumenti di cui sopra, si stabilisce di concordare la corresponsione della somma di L. 20 (venti) giornaliere.

Art. 5.

Il presente accordo alla data di entrata in vigore abroga tutti i precedenti accordi collettivi stipulati per la provincia di Modena e li sostituisce a tutti gli effetti in tutte le loro clausole salvo le condizioni di miglior favore.

Art. 6.

Il presente accordo entra in vigore il 1° marzo 1957 e si intenderà tacitamente rinnovato per un anno qualora una delle parti contraenti non ne abbia data disdetta a mezzo lettera R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Dichiarazione a verbale

1) L'Associazione dei Panificatori e quelle dei Lavoratori panettieri ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 9 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, invitano i datori di lavoro, che partecipano alla lavorazione della squadra, ad usufruire, nei limiti del possibile, del riposo settimanale anche nelle aziende dove lavorano meno di tre operai.

2) In deroga a quanto previsto dall'art. 2 del presente Contratto Integrativo Provinciale, ed in considerazione della particolare gravità del problema della disoccupazione, le parti convengono in via provvisoria e sino alla disdetta da parte di una delle Organizzazioni firmatarie, che il quantitativo minimo di farina da attribuirsi giornalmente sia fissato nella misura di Kg. 70.

3) Per il calcolo delle retribuzioni da corrispondere a lavoratori nelle festività infrasettimanali e nazionali, si prenderà come base la retribuzione media percepita nella settimana in cui cade la festività.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 1 OTTOBRE 1956 PER LAVORATORI PANETTIERI

L'anno 1956, il giorno 1° del mese di ottobre,

tra

il GRUPPO PROVINCIALE PANIFICATORI di Parma, rappresentato dal suo Presidente, sig. *Afro Ferrarini*, assistito dai Consiglieri *Mondini, Zoni, Barbieri, Marchini, Fornasari*, con la consulenza dell'avv *Aldo Cessari*,

e

la LEGA PANETTIERI, aderente alla C.d.L. rappresentata dal sig. *Alide Cacciali*, assistito dai sigg. *Lori Alfredo* e *Rotelli Agostino*,

nonchè

la UNIONE SINDACALE della C.I.S.L., rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli*.

nonchè

la CAMERA SINDACALE della U.I.L. rappresentata dal sig. *Caggiati Ruggero*,

si è stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro integrativo al C N. 26 luglio 1956 per lavoratori panettieri. Tale contratto integrativo provinciale è valevole per i lavoratori panettieri della provincia di Parma.

Art. 1.

RETRIBUZIONI

Le retribuzioni complessive per il lavoro giornaliero di cui all'art. successivo ed in rapporto alle qualifiche previste dall'art. 5 del C. N., sono le seguenti:

	Base	Contingenza	Festiv.	Caropane	Totale
a) operai infornatori	776	943	71	20	1.810
b) operai impastatori	733	943	70	20	1.766
c) 1° qualificato	617	916	64	20	1.617
d) 2° qualificato	426	916	56	20	1.418

All'operaio addetto alla confezione dei lieviti sarà corrisposto giornalmente un compenso a parte, pari a tante volte L. 25 quanti sono i lavoratori addetti alla panificazione nell'azienda, compreso il datore di lavoro e i familiari che partecipano al lavoro in squadra.

A tutti i lavoratori saranno corrisposti a parte, ai sensi di legge, i compensi per n. 4 festività nazionali.

Art. 2.

ORARIO

Le retribuzioni di cui sopra s'intendono riferite all'orario normale di lavoro previsto dal Contratto Nazionale 26 luglio 1956.

Entro il limite di tale orario il quintalato medio di produzione posto a carico di ogni operaio è di kg. 120 di farina per forme superiori a 150 gr.

Nei forni in cui vengono lavorate anche forme inferiori, il lavoro sarà invece effettuato fino a raggiungere il limite delle otto ore. Il lavoro prestato oltre il limite di orario previsto dal capoverso precedente, sarà retribuito con le maggiorazioni previste dal C.N.

Qualora nel forno si effettui solo la lavorazione di pane in forme superiori a 150 gr. dovrà invece essere retribuito a parte tutto il quantitativo di lavoro eccedente i primi 120 kg. di farina lavorata: su tale compenso a parte saranno inoltre conteggiate le maggiorazioni previste dal C.N.

Art. 3.

FERIE, GRATIFICA, ECC.

E' ammesso il pagamento rateale per 365/mi degli importi relativi a ferie, gratifica, indennità di licenziamento, spettanti agli operai turnisti. Tale modalità di pagamento è invece esclusa per gli operai fissi.

Art. 4.

DOPPIA LAVORAZIONE

Le parti convengono che nelle seguenti festività venga effettuata la doppia lavorazione:

Pasqua; 1° Maggio; 15 Agosto; 25 Dicembre.

Inoltre, sarà effettuata la doppia lavorazione in altre due giornate, la cui data sarà stabilita, una dalla organizzazione dei datori di lavoro e l'altra da quelle dei lavoratori.

Per quanto riguarda il compenso spettante ai lavoratori per tali doppie lavorazioni, si fa riferimento all'art. 29 C. N.

Art. 5.

TURNI DI RIPOSO

Il turno di riposo settimanale è obbligatorio per tutti i dipendenti, nonchè per il datore di lavoro e suoi familiari che partecipino al lavoro della squadra.

Ai turnisti esterni sarà corrisposta la retribuzione prevista dall'art. 1 ed inoltre i 365/mi dovuti per ferie, gratifica natalizia, indennità di anzianità.

Art. 6.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'indennità di liquidazione sarà corrisposta ai sensi dell'art. 22 C. N., effettuando il computo sulla completa retribuzione giornaliera (paga base e contingenza).

Per quanto concerne le ferie e la gratifica natalizia, esse debbono essere corrisposte per frazioni di 365/mi in caso di licenziamento o dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio e con il computo di cui all'articolo 3 del presente accordo.

Art. 7.

MINORI DI ANNI 20

In via sperimentale, ferma rimanendo la composizione delle squadre come prevista dal C. N., le parti convengono che dalla data di applicazione del presente accordo, le assunzioni degli apprendisti devono avvenire in proporzione di un apprendista per ogni squadra di operai, e di un solo apprendista nei forni aventi meno di 4 operai.

Sono considerati facenti parte della squadra anche il datore di lavoro ed i familiari che partecipano effettivamente al lavoro.

Ai minori di anni 20, anche se qualificati portapane, e tanto se addetti alla rivendita, quanto se addetti al panificio, verrà corrisposta una retribuzione giornaliera pari alle seguenti percentuali computate sulla retribuzione (paga base, contingenza, festività) prevista per gli operai qualificati di II categoria:

dai 14 ai 15 anni	30 %
dai 15 ai 16 anni	30 %
dai 16 ai 17 anni	40 %
dai 17 ai 18 anni	60 %
dai 18 ai 19 anni	80 %
dai 19 ai 20 anni	90 %

Art. 8.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

Le parti concordano di istituire una commissione paritetica di qualifica la quale dovrà essere riunita entro 3 mesi dalla data del presente accordo. La Commissione determinerà i settori di sua specifica competenza.

Art. 9.

VITTO E ALLOGGIO

Il lavoratore che per necessità dell'azienda, conviva in casa del datore di lavoro, concorderà con quest'ultimo mediante accordo scritto, la trattenuta per vitt ed alloggio; in caso di mancanza di tale accordo res convenuto che la trattenuta verrà computata in misur di un terzo dalla normale paga globale giornaliera di cui all'art 1.

Art. 10.

TRASFERTE

Al lavoratore che per ragioni di servizio venga distaccato dall'azienda e comandato temporaneamente fuori sede oltre i 5 km., sempre nell'ambito della provincia, verrà corrisposta una trasferta pari al 20 % della paga globale giornaliera.

Art. 11

MALATTIE

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 1 giorni, trascorso il quale, perdurando la malattia, datore di lavoro potrà procedere al licenziamento co la corresponsione della indennità di preavviso e di anzianità.

Il periodo di malattia che precede immediatamen il licenziamento è considerato utile ai fini del comput della indennità di preavviso e di anzianità.

Durante il periodo di malattia indennizzato dall'I.N.A.M., il lavoratore avrà diritto ad una integrazione giornaliera dell'indennità corrisposta dall'Ente fino ad un limite massimo di L. 1.000, da corrispon dersi dal datore di lavoro a proprio carico.

L'integrazione verrà corrisposta anche ai lavorator inferiori a 20 anni entro i limiti di un massimale par ai 2/3 della retribuzione ad essi spettante.

Durante i primi tre giorni di malattia, è a complet carico del datore di lavoro la corresponsione dell'in dennità fino ai massimali di cui sopra.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Rimangono salve tutte le condizioni salariali individuali di miglior favore in atto alla data di entrata in igore del presente accordo.

Art. 13.

VESTIARIO

Il datore di lavoro fornirà in dotazione ai partapane in indumento impermeabile ed un copricapo per la diesa dalle intemperie.

Ad ogni operaio verranno dati in dotazione ogni anno due grembiuli di tela, un paio di pantaloni lunghi un paio corti di tela.

Nell'ipotesi che il datore di lavoro non fornisca tali ndumenti, dovrà corrispondere all'operaio l'equivaente in denaro.

Art. 14.

RINVIO

Per tutte le clausole non previste dal presente accordo, le parti si rimettono al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende di panificazione.

Il presente contratto integrativo assorbe e sostituisce ogni precedente accordo provinciale di lavoro.

Art. 15.

Il presente contratto ha la stessa durata del Contratto Nazionale di lavoro 26 luglio 1956 e scadrà con lo scadere di esso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 LUGLIO 1958 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI PARMA

L'anno 1958, il giorno 28 del mese di luglio,

tra

il GRUPPO PROVINCIALE ARTIGIANI PANIFICATORI di Parma, in persona del suo Presidente sig. *Afro Ferrarini*, assistito dall'avv. *Aldo Cessari*

e

il SINDACATO PROVINCIALE ARTE BIANCA LEGA PANETTIERI, aderente alla Camera Confederale del Lavoro, rappresentata dal sig. *Cacciali Alide*, assistito dal rag. *Luciano Dalla Tana* e dal sig. *Agostino Rotelli*,

nonchè

la UNIONE DI PARMA aderente alla C.I.S.L. rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli*,

nonchè

la CAMERA SINDACALE di Parma, aderente alla U.I.L., rappresentata dal sig. *Ruggero Caggiati*,

si è stipulato il seguente accordo provinciale:

1) A far tempo dal 1° agosto 1958 sarà apportata all'indennità di contingenza in vigore un aumento di 5 punti, pari al seguente aumento giornaliero:

impastatori e informatori	L. 90
1° e 2° qualificato	» 80

Si dà atto che per il periodo che va dal 1° giugno 1956 al 31 luglio 1958 i lavoratori panettieri hanno percepito L. 40 giornaliere oltre alla contingenza che era in vigore al 1° giugno 1956. Per quanto riguarda l'assorbimento di dette L. 40 giornaliere che continuano ad essere corrisposte, pur dopo l'aggiornamento della contingenza previsto dal presente accordo, le parti si atterranno alle disposizioni che risulteranno dagli accordi nazionali.

2. Le retribuzioni per i minori di anni 20, indipendentemente dalla qualifica e dalle mansioni, saranno pari alle seguenti percentuali computate sulla retribuzione globale degli operai qualificati di II categoria:

dai 14 ai 16 anni	35 %
dai 16 ai 17 anni	45 %
dai 17 ai 18 anni	60 %
dai 18 ai 19 anni	80 %
dai 19 ai 20 anni	90 %

3. Decorsi i primi tre giorni di carenza, i datori di lavoro corrisponderanno agli apprendisti ammalati ed assistiti dalla Cassa Malattia, per il periodo di durata di tale assistenza, una indennità di malattia. Tale indennità giornaliera sarà pari alle seguenti percentuali dell'indennità che dovrebbe corrispondere l'INAM (50 % della retribuzione) se l'Ente pagasse l'indennità di malattia anche agli apprendisti:

dai 14 ai 16 anni	35 %
dai 16 ai 17 anni	45 %
dai 17 ai 18 anni	60 %
dai 18 ai 19 anni	80 %
dai 19 ai 20 anni	90 %

4. Le parti concordano espressamente la facoltà per le aziende di assumere apprendisti anche prima del compimento del 16° anno di età, cioè a partire dal 14° anno.

Le parti riconoscono espressamente che tra le mansioni dell'operaio qualificato, per le quali è ammesso l'apprendistato rientra anche la consegna del pane alle rivendite, con o senza facoltà di incasso delle somme dovute dai rivenditori in pagamento del pane consegnato.

6. Il presente accordo entra in vigore a far tempo dal 1° agosto 1958.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 20 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI PARMA

L'anno 1959 giorno 20 settembre,

tra

l GRUPPO PROVINCIALE ARTIGIANI PANIFICATORI di Parma, in persona del suo Presidente sig. *Afro Ferrarini*, assistito dal prof. avv. *Aldo Cessari*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE ALIMENTAZIONE - SINDACATO ARTE BIANCA aderente alla C.G.I.L. rappresentata dai sigg. *Montanini Bruno* e *Mora Ettore*,

nonchè

la UNIONE SINDACALE di Parma, aderente alla C.I.S.L., rappresentata dal geom. *Arrigo Fariselli*,

nonchè

la CAMERA SINDACALE di Parma della U.I.L., rappresentata dal cav. *Ruggero Caggiati*,

è stipulato il seguente accordo salariale provinciale per i lavoratori panettieri della provincia di Parma, a parziale modifica del contratto provinciale del 1° ottobre 1956.

Art. 1.

Le parti convengono di trasferire dalla contingenza alla paga base, L. 40 (quaranta) giornaliere per tutte le qualifiche degli operai.

Art. 2.

Le parti danno atto che, attualmente viene corrisposto un punto in più, oltre la contingenza normale. Pertanto, in occasione del primo futuro aumento dell'indennità predetta nel settore della panificazione, si procederà ad apportare l'aumento solo per la parte eccedente il valore di un punto.

Art. 3.

L'art. 13 del contratto collettivo provinciale 1° ottobre 1956 è abrogato.

Art. 4.

I datori di lavoro dovranno corrispondere ai lavoratori panettieri una indennità vestiario nella misura di L. 100 (cento) per gli operai informatori, impastatori, primi qualificati; L. 80 (ottanta) per gli operai secondi qualificati. Per i minori di anni 20 si applicheranno le riduzioni previste dall'art. 7 del Contratto Provinciale 1° ottobre 1956. Tale indennità non sarà computabile agli effetti della gratifica natalizia, ferie e festività; sarà computabile agli effetti della indennità di licenziamento.

Art. 5.

Eventuali modifiche del vigente contratto integrativo provinciale saranno oggetto di esame in occasione del rinnovo del contratto stesso a seguito di nuovo contratto nazionale.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente accordo rimane in vigore il contratto collettivo provinciale del 1° ottobre 1956.

Art. 7.

Il presente contratto andrà in vigore dal 7 dicembre 1959.

TABELLA DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER GLI OPERAI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI PARMA IN VIGORE DAL 7 DICEMBRE 1959

Operai fissi

QUALIFICHE	Paga base	Conting.	Festività infrasett.	Caro pane	Inden. vestiar.	Totale lordo
Informatore	816	1.029	77	20	100	2.042
Impastatore	773	1.029	75	20	100	1.997
1° qualificato	657	988	68	20	100	1.833
2° qualificato	466	988	60	20	80	1.614

Operai turnisti

QUALIFICHE	Paga base	Contingenza	Festività infrasett.	Ferie	Gratifica natalizia	Indennità licenziam.	Caro pane	Indennità vestiario	TOTALE LORDO
Infornatore	816	1.029	77	85	153	47	20	100	2.327
Impastatore	773	1.029	75	83	149	45	20	100	2.274
1° qualificato	657	988	68	76	136	41	20	100	2.086
2° qualificato	466	988	60	67	120	37	20	80	1.838

Apprendisti

ETÀ	Retribuzione	Indennità vestiario	TOTALE LORDO
dai 14 ai 16 anni 35%	550	28	578
dai 16 ai 17 anni 45%	701	36	737
dai 16 ai 18 anni 60%	928	48	976
dai 18 ai 19 anni 80%	1.231	64	1.295
dai 19 ai 20 anni 90%	1.383	72	1.455

Visti, l'accordo e la tabella che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 16 GIUGNO 1954 PER I LAVORANTI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno 6 giugno, presso l'Associazione Commercianti,

tra

rappresentanti della LEGA LAVORANTI PANETTIERI, aderente alla Camera Confederale del Lavoro di Piacenza,

e

SINDACATO PANIFICATORI di Piacenza si è stipulato quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza 9 giugno 1954:

— aumento di L. 100 (cento) per ogni quintale di farina lavorata.

Tali aumenti sono da apportarsi alla retribuzione di L. 1.470 in vigore dal 19 aprile 1952.

Per tutto quanto non contemplato dal presente accordo, le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e alle norme sancite dal Contratto Nazionale e Provinciale integrativo di Categoria.

In aggiunta alla paga normale è da aggiungersi la indennità caropane nella misura di L. 30 giornaliere.

(Vedi acc. econom. lav. pan. del 5 maggio 1952).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 DICEMBRE 1953 PER L'APPLICAZIONE DEL CONGEGNO DELLA SCALA MOBILE PER I LAVORATORI PANETTIERI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1953 il giorno dieci del mese di dicembre in Reggio Emilia

tra

il GRUPPO PROVINCIALE PANIFICATORI di Reggio Emilia

e

la LEGA PANETTIERI di Reggio Emilia in relazione ed ad integrazione di quanto stabilito dall'art 4 dell'accordo provinciale per l'applicazione della scala mobile di cui al verbale sottoscritto in data 26 novembre 1953 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, si è convenuto che la procedura da seguirsi per l'applicazione della suddetta scala mobile, sarà la seguente·

1) Rilevate le differenze giornaliere fra la contingenza precedentemente stabilita per l'operaio specializzato e qualificato (corrispondente rispettivamente all'infornatore-impastatore e al lavorante comune) e le nuove misure dell'indennità di contingenza risultanti per tali qualifiche, si sommeranno le due differenze e si divideranno per due ottenendo così la media per quintalato.

2) La media ottenuta in base al nuovo aumento di contingenza sarà sommata alla paga in vigore, determinando così la nuova tariffa per ogni quintale di farina lavorata.

3) La nuova tariffa sarà indi moltiplicata per i quintali di farina giornalmente lavorata e suddivisa fra i componenti la squadra di lavorazione in base al punteggio stabilito per ciascun prestatore d'opera.

4) L aggiornamento delle tariffe che si avranno in base agli scatti di contingenza sarà stabilito di comune accordo tra le Organizzazioni Sindacali interessate, entro e non oltre otto giorni dalla data di entrata in vigore degli scatti stessi nel setore della industria.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 NOVEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1957 il giorno 29 del mese di novembre in Reggio Emilia

tra

il GRUPPO PROVINCIALE PANIFICATORI di Reggio Emilia, rappresentato dai signori *Bruno Zannoni, Erminio Bertani, Alfredo Carazzoni* e *Renato Manghi*, all'uopo delegati.

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI aderente alla Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione di Reggio Emilia, rappresentato dai signori: *Virginio Saccani, Giuseppe Quartaroli* e *Clinio Bocedi* assistiti dal rag. *Mario Veneziani;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Reggio Emilia della C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Ermanno Iori,*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Reggio Emilia della U.I.L. rappresentata dal sig. *Atus Goldoni,*

L'anno 1957 il giorno 29 del mese di novembre in Reggio Emilia

tra

il GRUPPO PROVINCIALE PANIFICATORI aderente all'Associazione Provinciale Piccoli Commercianti, rappresentato dai signori: *Orlandini Alberto, Bigi Andrea* e *Mattioli Alberto;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE rappresentata dal sig. *Aldo Magnani* assistito dal sig. *Umberto Canori*

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI, aderente alla Federazione Provinciale Lavoratori dell'Alimentazione C.G.I.L. di Reggio Emilia, rappresentato dai signori: *Saccani Virginio, Giuseppe Quartaroli* e *Clinio Bocedi* assistiti dal rag. *Mario Veneziani.*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Reggio Emilia della C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Ermanno Iori;*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Reggio Emilia della U.I.L. rappresentata dal sig. *Atus Goldoni:*

si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per le aziende di panificazione della provincia di Reggio Emilia, integrativo del contratto nazionale collettivo di lavoro per operai panettieri stipulato in Roma in data 26 luglio 1956.

Art. 1.

Il presente contratto integrativo si applica a tutti i lavoratori panettieri dipendenti da panifici operanti nell'ambito della provincia di Reggio Emilia.

Art. 2.

TARIFFE DI LAVORAZIONE

In relazione all'art. 9 del contratto nazionale di lavoro citato in premessa, le tariffe di lavorazione per ogni quintale di farina panificata, da ripartirsi fra i componenti la squadra di lavorazione, risultano così fissate:

per produzione di pane comune in pezzatura da gr. 250 ed oltre L. 1.469

per produzione di pane comune in pezzatura inferiore a gr. 250 » 1.569

per produzione di pane condito in pezzatura superiore ai 50 gr. » 1.769

per produzione di pane condito in pezzatura fino a gr. 50 » 1.969

per produzione di grissini, gnocchi, ciambelle e simili, la tariffa viene stabilita in L. 2.000 per ogni quintale di farina panificata per le confezioni a macchina e in L. 3.000 per le confezioni a mano.

Per la produzione del pane si conviene inoltre di stabilire una tariffa media di lavorazione di L. 1.669 per ogni quintale di farina lavorata.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive degli aumenti della indennità di contingenza di cui all'accordo provinciale per l'applicazione del congegno della scala mobile di contingenza stipulato in data 10 dicembre 1953. Si precisa che gli aumenti di contingenza sopra menzionati si intendono quelli maturati dal 31 luglio 1954 in poi, ivi compreso l'aumento in vigore dal 1° novembre 1957.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

I lavoranti panettieri usufruiranno della indennità di contingenza con il sistema della scala mobile applicato con le modalità di cui all'accordo provinciale sopra citato.

Art. 4.

PUNTEGGIO

Agli effetti della suddivisione del compenso relativo alle tariffe di lavorazione di cui all'art 2 del presente contratto, viene fissato il seguente punteggio:

all'infornatore	punti	30
all'impastatore	»	30
all'operaio qualificato di 1ª categoria	»	26
all'operaio qualificato di 2ª categoria	»	22

agli apprendisti:

per il 1° anno di anzianità	punti	10
per il 2° anno di anzianità	»	14
per il 3° anno di anzianità	»	18

Le parti convengono che solo l'apprendista, ultimato il periodo di apprendistato, acquisisce le qualifica di « operaio qualificato di 2ª categoria » che potrà mantenere per la durata massima di anni due di effettiva prestazione di lavoro in tale qualifica.

Al termine di detto periodo di due anni, per il quale vale anche il lavoro prestato presso altri panifici, il lavoratore passa alla qualifica superiore di « operaio qualificato di 1ª categoria ».

Art. 5.

MINIMI E MASSIMI DI LAVORAZIONE

I quantitavi minimi e massimi di lavorazione da attribuirsi giornalmente per ogni operaio vengono determinati rispettivamente nella misura di kg. 80 (ottanta) e kg. 100 (cento) di farina.

Art. 6.

APPRENDISTI

Il rapporto di lavoro degli apprendisti, per quanto non previsto dal contratto nazionale collettivo di lavoro citato in premessa e dal presente integrativo, è regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le parti convengono che l'assunzione degli apprendisti nei panifici possa avvenire nella proporzione di un apprendista per ogni quantitativo di kg. 225 (duecentoventicinque) di farina panificata in ogni singolo panificio.

Art. 7.

RETRIBUZIONI TURNISTI

Per gli operai turnisti viene fissata la stessa retribuzione di cui all'art 2 del presente contratto, maggiorata del 20 % (venti per cento) a titolo di ferie, gratifica natalizia e indennità di licenziamento oltre alla maggiorazione di L. 20 (venti) giornaliere a titolo di compenso per gli indumenti di lavoro di cui all'art. 26 del contratto nazionale citato in premessa.

Art. 8.

MAGGIORAZIONE PER FESTIVITÀ

In caso di prestazione d'opera durante le festività nazionali o infrasettimanali di cui all'art. 14 del contratto nazionale di lavoro di categoria, la maggiorazione dovuta sulla paga normale viene fissata nella misura del 35 % (trentacinque per cento).

Art. 9.

TRATTAMENTO DI MALATTIA

In caso di malattia del lavoratore, riconosciuta dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro le malattie, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore ammalato per la durata della malattia e comunque per un periodo non superiore a quello stabilito dalle disposizioni di legge in materia, la differenza fra la indennità di malattia corrisposta dall'Istituto assicuratore (I.N.A.M.) e la retribuzione dovuta al lavoratore durante il normale periodo di lavoro.

Art. 10.

TRASPORTO FARINA E COMBUSTIBILE

Ai sensi dell'art. 19 del contratto nazionale di lavoro citato in premessa, il compenso per il trasporto di farina, legna e carbone dal magazzino al laboratorio del panificio, qualora il magazzino si trovi in altro caseggiato, viene stabilito nella misura di L. 15 per quintale se il magazzino è posto ad una distanza dal laboratorio dai venti ai quaranti metri e di L. 25 per le distanze superiori ai quaranta metri.

Art. 11.

COTTURE PER CONTO TERZI

Le cotture di pane per conto terzi dovranno essere computate in ragione di kg. 40 (quaranta) di farina lavorata per ogni quintale di pane cotto.

In quei panifici dove i prestatori d'opera provvedono direttamente alla cottura di sformati vari, verrà corrisposto ai lavoratori interessati un equo compenso da concordarsi direttamente fra le parti.

Art. 12

Per quanto riguarda le ferie annuali, la gratifica natalizia, la indennità di preavviso e la indennità di licenziamento, le parti convengono che il computo delle relative spettanze sia determinato in base alla paga di fatto percepita alla data di ogni singola liquidazione.

Art. 13.

INDUMENTI DI LAVORO

Fermo restando il diritto del lavoratore agli indumenti di lavoro di cui all'art. 26 del contratto nazionale di lavoro citato in premessa, si conviene che detti indumenti, da fornire agli operai fissi, saranno rinnovati ogni anno gratuitamente secondo accordi diretti fra datore e prestatore d'opera.

Art. 14.

COMMISSIONE DI QUALIFICA

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica di qualifica, composta da otto elementi, la quale avrà il compito di prendere in esame i casi controversi che le venissero sottoposti per la determinazione della esatta qualifica da attribuirsi ad operai panettieri.

Art. 15.

Il presente contratto, alla data di entrata in vigore, abroga tutti i precedenti accordi collettivi provinciali per lavoranti panettieri precedentemente stipulati nella provincia di Reggio Emilia dalle competenti Organizzazioni sindacali di categoria e li sostituisce a tutti gli effetti, restando salve le condizioni di miglior favore.

Art. 16.

Il presente contratto entra in vigore dal giorno della sua stipulazione ed avrà la durata di un anno.

Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne venga data disdetta da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima della sua scadenza a mezzo di lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 LUGLIO 1960 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 NOVEMBRE 1957 PER GLI OPERAI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1960 il giorno ventotto del mese di luglio in Reggio Emilia

tra

il GRUPPO PROVINCIALE PANIFICATORI dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI della provincia di Reggio Emilia rappresentato dai sigg. *Bertani Erminio* e *Iori Aronne* assistiti dal Direttore dell'Associazione *Olmi Luigi*

e

il SINDACATO PROVINCIALE PANETTIERI aderente alla FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELLA ALIMENTAZIONE di Reggio Emilia (C.G.I.L.) rappresentato dai sigg. *Veneziani* rag. *Mario, Bonazzi Davide Rinaldi Sergio* e *Fradici Lamberto*;

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Reggio Emilia della C.I.S.L. rappresentata dal sig. *Iori Ermanno*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Reggio Emilia della U.I.L. rappresentata dal sig. *Montanari Pietro*,

si è stipulato il presente accordo provinciale aggiuntivo al contratto provinciale integrativo di lavoro per gli operai panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione della Provincia di Reggio Emilia del 29 novembre 1957

Art. 1.

Allo scopo di rendere il più uniforme possibile il sistema retributivo per i panifici la cui lavorazione risulti inferiore ai Kg. 80 (ottanta) giornaliere per ogni prestatore d'opera senza tuttavia pregiudicare e modificare l'attuale sistema di retribuzione a quintalato, le parti convengono di stabilire dei minimi salariali giornalieri lordi, nella seguente misura:

infornatore e impastatore	L.	1.700
operaio qualif. di 1ª categ.	L.	1.450
operaio qualif. di 2ª categ.	L.	1.300

Apprendisti

per il 1° anno di servizio	L.	600
per il 2° anno di servizio	L.	800
per il 3° anno di servizio	L.	1.000

Art. 2.

Ai sopracitati minimi salariali deve aggiungersi il valore dei punti di indennità di contingenza che dovessero verificarsi in più o in meno dal 1° luglio 1960, riferito alle rispettive qualifiche e mansioni, nonchè la indennità di caropane

Art. 3.

A partire dal 1° luglio 1960 la tariffa media di lavorazione viene elevata da L. 1.737 a L. 2.000 (duemila) per ogni quintale di farina panificata.

Art. 4.

Le parti si danno atto a titolo di chiarimento che gli addetti al lavoro di panificazione non possono essere adibiti alle mansioni di portapane.

Art. 5.

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 1960 ed avrà la durata di un anno. Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne venga data disdetta da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 LUGLIO 1960 AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 29 NOVEMBRE 1957 PER GLI OPERAI PANETTIERI DIPENDENTI DALLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (COOPERATIVE E PICCOLI COMMERCIANTI)

L'anno 1960 il giorno ventotto del mese di luglio in Reggio Emilia;

tra

il Gruppo Provinciale Panificatori dell'Associazione Piccoli Commercianti di Reggio Emilia;
la Federazione Provinciale delle Cooperative della Provincia di Reggio Emilia

e

il Sindacato Provinciale Panettieri aderente alla Federazione Provinciale Lavoratori della Alimentazione di Reggio Emilia (C.G.I.L.).
l'Unione Sindacale Provinciale di Reggio Emilia della (C.I.S.L.);
la Camera Sindacale Provinciale di Reggio Emilia della (U.I.L.);
si è stipulato il presente accordo provinciale aggiuntivo al contratto provinciale integrativo di lavoro per gli operai panettieri dipendenti dalle aziende di panificazione della Provincia di Reggio Emilia del 29 novembre 1957

Art. 1

Allo scopo di rendere il più uniforme possibile il sistema retributivo per i panifici la cui lavorazione risulti inferiore ai Kg. 80 (ottanta) giornaliere per ogni prestatore d'opera, senza tuttavia pregiudicare e modificare l'attuale sistema di retribuzione a quintalato, le parti convengono di stabilire dei minimi salariali giornalieri lordi, nella seguente misura:

informatore e impastatore L. 1.700
operaio qualif. di 1ª categ. L. 1.450
operaio qualif. di 2ª categ. L. 1.300

Apprendisti:

per il 1° anno di servizio L. 600
per il 2° anno di servizio L. 800
per il 3° anno di servizio L. .000

Art. 2.

Ai sopracitati minimi salariali deve aggiungersi il valore dei punti di indennità di contingenza che dovessero verificarsi in più o in meno dal 1° luglio 1960, riferito alle rispettive qualifiche o mansioni, nonchè la indennità di caropane.

A 3.

A partire dal 1° luglio 1960 la tariffa media di lavorazione viene elevata da L. 1.737 a L. 2.000 (duemila) per ogni quintale di farina panificata.

Art. 4.

Le parti si danno atto a titolo di chiarimento che gli addetti al lavoro di panificazione non devono essere adibiti alle mansioni di portapane.

Art. 5.

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 1960 ed avrà la durata di un anno. S'intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non ne venga data disdetta da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. **1806**.

Norme sul trattamento di mensa per i dipendenti dalle imprese che effettuano la seconda lavorazione del vetro della provincia di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale collettivo di lavoro 28 luglio 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende che effettuano le cosiddette seconde lavorazioni del vetro quali: lavorazione, decorazione, posa in opera di vetri, cristalli, specchi, fiale, siringhe, termometri, densimetri e simili, apparecchi per uso scientifico e sanitario, occhi artificiali e simili;

Visto, per la provincia di Bari, l'accordo collettivo 18 marzo 1954, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende che effettuano la seconda lavorazione del vetro, stipulato tra il Gruppo Provinciale Industriali Vetrai e il Sindacato Vetrai della C.G.I.L., il Sindacato Vetrai della U.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale della C.I.S.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11, della provincia di Bari, in data 30 luglio 1960, dello atto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo collettivo 18 marzo 1954, relativo alla indennità di mensa per i dipendenti dalle aziende che effettuano la seconda lavorazione del vetro nella provincia di Bari, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese esercenti la seconda lavorazione del vetro nella provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, *foglio n.* 44. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 18 MARZO 1954, RELATIVO ALLA INDENNITÀ DI MENSA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CHE EFFETTUANO LA SECONDA LAVORAZIONE DEL VETRO NELLA PROVINCIA DI BARI

Il giorno 18 marzo 1954 presso l'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E M. O. di Bari, rappresentato dal Capo Servizio Rapporti Lavoro dott. *Paolo Franich;*

tra

il GRUPPO INDUSTRIALI VETRAI della provincia di Bari, rappresentato dal suo presidente cav. *Vittorio Pizzirani*, con l'assistenza della ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI in persona del sig. *Aldo Pietroforte:*

e

il SINDACATO VETRAI DELLA C.G.I.L. rappresentato dal sig. *Ernesto Accardi;*

il SINDACATO VETRAI DELLA U.I.L. rappresentato dal sig. *Carlo Italiano;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE C.I.S.L. rappresentata dal rag. *Giuseppe Elia;*

con riferimento alle richieste avanzate il 18 febbraio 1954 dai Sindacati Vetrai della C.G.I.L. e della U.I.L. alla Associazione Industriali ed in prosieguo della riunione tenutasi il giorno 9 febbraio 1954, a seguito del mancato accordo in sede sindacale;

le parti, come sopra costituite, convengono quanto appresso.

A tacitazione dei punti 1, 2, 3, 4 e 10 delle richieste predette ed in relazione all'art. 3, parte comune, del c.c.n.l. 3 agosto 1949 per le aziende ed i lavoratori dipendenti che effettuano le seconde lavorazioni del vetro, viene istituita, a favore dei lavoratori della categoria e per la provincia di Bari, con decorrenza dal 1° marzo 1954, la indennità di mensa in ragione di lire 100 giornaliere pro-capite.

Con la istituzione di dette indennità si intende assorbito e quindi decaduto il contributo di L. 20 giornaliere istituito con l'accordo provinciale 28 gennaio 1948, per il funzionamento delle allora istituende Cooperative fra operai vetrai.

L'esame del punto 5 (assegnazione della tuta) viene rinviato in sede sindacale.

Parimenti, in sede sindacale saranno esaminate le questioni indicate ai punti 6, 7, 8 e 9 su esplicite e correlative precisazioni da parte dei lavoratori e delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1807.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane delle provincie di Padova e Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visti, per la provincia di Padova:

l'accordo collettivo 3 aprile 1951, relativo alla determinazione dell'indennità consumo ferri per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno, cui hanno aderito, in data 15 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. e, in data 18 settembre 1959, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

l'accordo collettivo 10 luglio 1956, per l'indennità vestiario da corrispondere ai dipendenti dalle aziende artigiane marmisti, stipulato tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, cui ha aderito, in data 18 settembre 1959, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

l'accordo collettivo 26 aprile 1957, per gli operai e apprendisti dipendenti da aziende artigiane in genere e dell'abbigliamento;

l'accordo collettivo 26 aprile 1957, relativo alla determinazione della paga oraria per i lavoratori e apprendisti dipendenti da aziende artigiane;

l'accordo collettivo 5 novembre 1957, relativo all'indennità vestiario e alle indennità per ferie, festività, gratifica natalizia, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori, decoratori e stuccatori;

l'accordo collettivo 23 dicembre 1957, relativo alla determinazione della retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane edili;

tutti stipulati tra l'Unione Provinciale Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, cui hanno aderito, in data 15 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. e, in data 18 settembre 1959 la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

l'accordo collettivo 21 novembre 1958, per la determinazione delle tariffe di cottimo e della paga giornaliera per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di scope a mano e a macchina, stipulato tra la Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale, cui hanno aderito, in data 15 settembre 1959, l'Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. e, in data 18 settembre 1959, la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

Visto, per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 14 febbraio 1959, e relative tabelle, per i dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Alleanza Associazioni Autonome Mandamentali Artigiane, la Unione Provinciale Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Italiana del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Padova, in data 30 dicembre 1960, n. 7 della provincia di Treviso, in data 1 luglio 1960, del contratto e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati:

per la provincia di Padova, l'accordo collettivo 3 aprile 1951, relativo alla determinazione dell'indennità consumo ferri per i dipendenti dalle aziende artigiane del legno, l'accordo collettivo 10 luglio 1956, relativo all'indennità vestiario da corrispondere ai dipendenti dalle aziende artigiane marmisti, l'accordo collettivo 26 aprile 1957, per gli operai ed apprendisti dipendenti da aziende artigiane in genere e dell'abbigliamento, l'accordo collettivo 26 aprile 1957, relativo alla determinazione della paga oraria per i lavoratori e apprendisti dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 5 novembre 1957, relativo all'indennità vestiario e alle indennità per ferie, festività, gratifica natalizia, per i dipendenti dalle aziende artigiane di pittori, decoratori e stuccatori, l'accordo collettivo 23 dicembre 1957, relativo alla determinazione della retribuzione per i dipendenti dalle aziende artigiane edili, l'accordo collettivo 21 novembre 1958, relativo alla determinazione delle tariffe di cottimo e della paga giornaliera per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di scope a mano e a macchina;

per la provincia di Treviso, il contratto collettivo 14 febbraio 1959, relativo ai dipendenti da aziende artigiane;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività artigiane per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane esercenti le attività indicate nel contratto e negli accordi di cui al primo comma, delle provincie di Padova e Treviso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1962
Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 45. — VILLA

ACCORDO COLLETTIVO 3 APRILE 1951 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ CONSUMO FERRI PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE ARTIGIANE DEL LEGNO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Addì 3 del mese di aprile dell'anno 1951 presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Padova, si sono riuniti i signori:

Campello Ferruccio, capo comunità, *Canale Antonio*, capo mestiere, *Rigamo Giuseppe* dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova.

sig. *Menin Alfredo* della Camera del Lavoro di Padova;

in rappresentanza i primi delle comunità artigiane del Legno ed il secondo in rappresentanza del Sindacato Provinciale Lavoratori del Legno;

i quali hanno stipulato il presente accordo per l'indennità ferri valido per le maestranze addette alle aziende artigiane del legno della città e Provincia di Padova.

L'accordo si compone dei seguenti articoli.

Art. 1

A tutti gli operai, comuni, qualificati e specializzati, che abbiano regolarmente superato il tirocinio di apprendistato, occupati presso le aziende artigiane del legno della città e Provincia di Padova, è concesso un rimborso spese, a titolo di consumo ferri di L.6 per ogni giornata di effettivo lavoro. Detto importo sarà dal datore di lavoro corrisposto all'operaio, sempre che questi lavori con gli attrezzi di sua proprietà.

Art. 2.

La predetta indennità nella misura anzi stabilita, sostituisce senza alcun limite e condizione quelle concordate eventualmente presso le aziende.

Art. 3.

Il dipendente ha diritto alle indennità in parola solamente quando è in possesso di tutti i ferri occorrenti alle mansioni svolte dallo stesso in relazione alla sua attività nel laboratorio. Qualora l'operaio sia sprovvisto di tutti o di parte degli attrezzi, ritenuti indispensabili all'effettuazione del lavoro richiestogli, sempre in relazione alla specifica attività del laboratorio, non avrà diritto alla predetta indennità ed il datore di lavoro è nella facoltà, trascorsi i tre giorni dell'avviso formale a provvedersi di quanto gli manca, di fornirlo dell'occorrente, trattenendo in quattro periodi di paga successiva alla avvenuta fornitura l'importo degli attrezzi di cui sopra.

Art. 4.

Quei datori di lavoro che per ragioni personali o di produzione forniscano gli attrezzi relativi alla lavorazione direttamente ai loro dipendenti, sono automaticamente esclusi dal presente accordo.

Art. 5.

Il presente accordo entra il vigore il giorno 1° marzo 1951

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 LUGLIO 1956 PER L'INDENNITÀ VESTIARIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE MARMISTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1956, il giorno 10 del mese di luglio, in Padova, presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai signori *Marcato Vittorio*, capo mestiere Marmisti, *Zugno Pietro*, marmista, assistiti dal direttore dell'Unione rag. *Lotto Antonio*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PADOVA agli effetti del presente accordo rappresentata dal sig. *Ferragosti Antonio*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dal sig. *Vendramin Giuseppe*.

si è convenuto e stipulato il presente accordo valevole nella città e provincia di Padova, per le aziende artigiane esercenti l'attività di marmisti e gli operai da esse dipendenti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Camera del Lavoro di Padova e l'Unione Sindacale Provinciale stipulanti dichiarano che il presente accordo non fa riferimento alcuno al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'industria edilizia e suoi integrativi regionali e provinciali, riconoscendo agli artigiani marmisti piena autonomia contrattuale ed escludendo essi da ogni altra regolamentazione interessante settori non artigiani.

Art. 1

Agli operai specializzati, qualificati e comuni, esclusi gli apprendisti, a titolo di indennità vestiario sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 40, da computarsi per le effettive giornate di lavoro prestate.

Art. 2.

Le disposizioni del presente accordo sono inscindibili fra loro. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra le parti si dànno reciprocamente atto che, stipulando il presente accordo, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole aziende alla data di stipulazione dell'accordo stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 3.

Il presente accordo entra in vigore, per tutto il territorio della provincia di Padova a decorrere dal giorno 1° luglio 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 APRILE 1957 PER GLI OPERAI ED APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE IN GENERE E DELL'ABBIGLIAMENTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1957, il giorno 26 del mese di aprile, in Padova presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai sigg. *Rigo Antonio*, vice presidente provinciale, *Borgato Bruno*, capo comunità abbigliamento, *Canale Antonio*, capo comunità legno, *Voltan Guerrino*, capo comunità ferro, assistiti dal direttore rag. *Antonio Lotto*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai sigg. *Nosenzo Franco*, dirigente sindacale, *Ferragosti Antonio*, dirigente sindacale

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai sigg. rag. *Fabbri Cesarino*, dirigente sindacale e *Miotto Isacco*, dirigente sindacale, si è convenuto e stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente accordo valgono per le aziende artigiane in genere e dell'abbigliamento della città e provincia di Padova.

Art. 2.

ASSUNZIONE

Per l'assunzione della mano d'opera si fa riferimento alle norme di legge. Per essere assunto l'operaio dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti:

1) Documenti di identificazione;

2) libretto di lavoro;

3) tessere e libretti delle assicurazioni sociali e di malattia, ove ne sia già provvisto;

4) stato di famiglia se capo famiglia.

Art. 3.

AMMISSIONE AL LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è regolata dalle disposizioni di legge.

Art. 4.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova avrà la durata di sei giorni e potrà prolungarsi, fino ad un massimo di giorni 18, previo accordo scritto fra le parti.

In tale periodo la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale l'operaio è stato assunto.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere in qualsiasi momento il rapporto di lavoro senza l'obbligo di preavviso nè di indennità.

L'operaio che non venga confermato, o che non creda di accettare le condizioni offertegli, lascierà senz'altro l'azienda e avrà il diritto al pagamento delle ore compiute.

L'operaio che trascorso il periodo di prova, venga confermato o comunque non venga disdetto, si intenderà assunto in servizio a tutti gli effetti, dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova. Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni in rapporti precedenti.

Per gli apprendisti il periodo di prova non potrà eccedere la durata di due mesi, a sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali. L'orario di lavoro per gli apprendisti è quello fissato dalla legge.

Art. 6.

LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO

Il lavoratore, esclusi gli apprendisti, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge, è tenuto ad effettuare le ore di lavoro straordinario che, per esigenza dell'azienda.

gli venissero ordinate. Egli ha diritto per ogni ora di lavoro straordinario eseguito alle seguenti maggiorazioni, da calcolarsi su paga base e contingenza:

giorni feriali (oltre le 8 ore giornaliere) 15%;
lavoro notturno (dalle ore 22 alle ore 6) 20%;
lavoro festivo 25%.

Art. 7.

SOSPENSIONE DAL LAVORO

La sospensione dal lavoro per riduzione di orario o di lavoro, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti.

Art. 8.

DETERMINAZIONE CATEGORIE

La determinazione delle categorie è la seguente:

Artigianato in genere: (Uomini e donne) operai specializzati, operai qualificati superiori ai 20 anni, operai qualificati inferiori ai 20 anni, operai comuni, apprendisti.

Abbigliamento: (Sartorie da uomo, cappellai, pellicciai e lavoranti uomini di tutte le categorie dell'abbigliamento): operai finiti superiori ai 20 anni, operai finiti inferiori ai 20 anni, operai comuni, 1°, 2°, 3° aiuto donne, apprendisti. (Sartorie da donna, modisterie, pelliccerie, laboratori di biancheria e ricami, bustaie, rammendatrici, rimagliatrici di calze, ecc.): operaie specializzate, operaie finite superiori ai 20 anni, operaie finite inferiori ai 20 anni, operaie comuni, apprendiste.

Art. 9.

FESTIVITÀ

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche o gli eventuali giorni di riposo compensativo;

b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre):

c) le festività infrasettimanali stabilite dalle vigenti disposizioni di legge (Capodanno, Epifania, San Giuseppe, Lunedì dell'Angelo, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione, Ognissanti, Immacolata, S. Natale, S. Stefano) il giorno del S. Patrono.

Per quanto concerne specificatamente il trattamento economico delle festività nazionali ed infrasettimanali, restano ferme le norme di legge. Analogo trattamento spetterà nel giorno del S. Patrono.

Art. 10.

PAGAMENTO DEL SALARIO

Il pagamento del salario sarà effettuato di massima settimanalmente.

Art. 11

FERIE

Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, possibilmente continuativo nel periodo che il datore di lavoro stabilisce tenuto conto delle esigenze dell'azienda e degli interessi del prestatore di lavoro, pari a:

giorni 12 dal 1° anno al 10° anno di anzianità;
giorni 13 dall'11° anno al 15° anno di anzianità;
giorni 14 oltre il 15° anno di anzianità.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro all'operaio spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno calcolate a mese intero.

Le ferie sono retribuite con la paga di fatto. Le singole giornate di ferie s'intendono ragguagliate ad 8 ore.

Per le ferie degli apprendisti valgono le disposizioni di legge.

Art. 12.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale agli operai e agli apprendisti verrà corrisposta una gratifica natalizia pari all'ammontare di 185 ore di paga di fatto (paga base e contingenza). Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, i dipendenti avranno diritto a tanti dodicesimi di gratifica natalizia per ogni mese di anzianità. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate come mese intero.

Art. 13.

PERMESSI

Il datore di lavoro potrà concedere, agli operai che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti senza interruzione di anzianità. Per i permessi degli apprendisti valgono le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14.

CONGEDO MATRIMONIALE

Gli operai il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana, hanno diritto in caso di matrimonio, ad un congedo della durata di otto giorni consecutivi. In relazione a tale congedo spetterà al dipendente un assegno di importo pari a sette giorni lavorativi. L'assegno deve essere anticipato dal datore di lavoro che ne può chiedere il rimborso all'Istituto di Previdenza Sociale.

Il congedo non potrà essere computato nel periodo di ferie nè potrà essere considerato quale periodo di preavviso in caso di licenziamento.

Art. 15.

TRATTAMENTO IN CASO DI GRAVIDANZA E DI PUERPERIO

Per il trattamento e la tutela fisica delle lavoratrici madri valgono le norme in vigore previste dalla legge.

Art. 16.

PREAVVISO

Il datore di lavoro deve concedere un periodo di preavviso la cui decorrenza è per gli operai di sei giorni. Il datore di lavoro può esonerare il lavoratore dal compiere il preavviso: in tal caso deve corrispondergli un importo pari a 48 ore di retribuzione.

Art. 17.

DIMISSIONI

Quando il lavoratore intende recedere deve dare alla azienda un preavviso con le stesse modalità del caso inverso. Qualora il lavoratore si allontani senza dare preavviso, il datore di lavoro ha il diritto di ritenere un importo corrispondente a tale periodo (48 ore).

All'operaio dimissionario l'azienda è tenuta a corrispondere la indennità di anzianità per licenziamento di cui all'art. n. 18 ridotta del 50 per cento.

L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni per il raggiunto limite di età pensionabile, o per malattia o infortunio, nonchè alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

Art. 18.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Il datore di lavoro deve riconoscere le seguenti indennità di licenziamento frazionabili in dodicesimi:

per anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1956 giorni 2 (ore 16);

per anzianità maturata oltre il 31 dicembre 1956 dal 1° al 4° anno, giorni 3 (ore 24);

per anzianità maturata oltre il 31 dicembre 1956, dal 5° all'8° anno, giorni 4 (ore 32):

per anzianità maturata oltre il 31 dicembre 1956, oltre l'8° anno, giorni 5 (ore 40).

sulla retribuzione di fatto.

Art. 19.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Le infrazioni dell'operaio alle norme del presente contratto potranno essere punite secondo la loro gravità:

a) ammonizione scritta.

b) multa sino all'importo massimo di ore tre di paga;

c) sospensione dal lavoro sino ad un massimo di 3 giorni,

d) licenziamento ai sensi dell'art. 20 e 21

I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dell'operaio debbono essere portati a conoscenza dell'interessato.

Art. 20.

Incorre nei provvedimenti di multa o sospensione io operaio che:

a) non si presenti in orario al lavoro o che abbandoni il posto senza giustificato motivo;

b) esegua negligentemente il lavoro affidatogli:

c) si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;

d) esegua entro l'azienda lavori di certa entità per conto proprio.

La multa verrà applicata per le mancanze di minor rilievo, la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo della multa è devoluto all'Inam.

Art. 21.

Incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso, con indennità di licenziamento il lavoratore che compia le seguenti infrazioni

a) lieve insubordinazione ai suoi superiori

b) danneggiamento colposo al materiale di lavorazione;

c) rissa nello stabilimento fuori del reparto di lavorazione;

d) assenza ingiustificata di 3 giorni consecutivi.

Incorre nel licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento, il lavoratore che compie le seguenti infrazioni:

a) gravi insubordinazioni ai superiori;

b) furto nel laboratorio.

c) danneggiamento volontario al materiale di lavoro o del laboratorio:

d) rissa nell'interno del laboratorio:

e) trafugamento di disegni appartenenti all'azienda e divulgazione di segreti di mestiere dell'azienda.

f) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per le quali, data la loro essenza, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Art. 22.

CHIAMATA ALLE ARMI E RICHIAMO

La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.

L'operaio che non si presenti al lavoro entro un mese dopo la cessazione del servizio militare è considerato dimissionario e come tale liquidato.

Il periodo trascorso sotto le armi è considerato utile agli effetti dell'anzianità di servizio e della determinazione dell'indennità di licenziamento.

Per i casi non contemplati dal presente articolo valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 23.

RISOLUZIONE PER MORTE DEL LAVORATORE

In tali ipotesi al coniuge, ai figli e se vivono a suo carico ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado spetta un trattamento equivalente a quello previsto per il caso di licenziamento e indennità di mancato preavviso.

Art. 24

APPRENDISTATO

Ferme restando le disposizioni di legge che regolano il rapporto di apprendistato per ogni attività artigiana compresa nei settori dell'artigianato in genere e dell'abbigliamento, il periodo di apprendistato, per poter ottenere la capacità di operaio qualificato è fissato in 5 anni se l'apprendista viene assunto dai 14 ai 17 anni compiuti e in 4 anni se l'apprendista viene assunto a 18 anni compiuti.

Art. 25.

Il presente accordo entra in vigore il 1° maggio 1957 e sostituisce ogni altro precedente accordo assunto dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova. In caso di disdetta che dovrà avvenire con lettera raccomandata R.R., il presente accordo resterà in vigore fino a quando non verrà sostituito da altro accordo provinciale.

DICHIARAZIONE VERBALE

A) Trattamento per ferie, gratifica natalizia, festività ed indennità vestiario per i dipendenti da aziende artigiane pittori, decoratori e stuccatori: in deroga a quanto stabilito dal presente accordo per le aziende di cui sopra valgono le norme previste dall'accordo provinciale 11 novembre 1955.

B) Dal presente accordo sono escluse le aziende edili vere e proprie per le quali valgono le norme pattuite in precedenza.

C) il presente accordo non si applica alle aziende artigiane barbieri, misti e parrucchieri per signora, poligrafici e mugnai.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 26 APRILE 1957 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELLA PAGA ORARIA PER I LAVORATORI E APPRENDISTI DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1957, il giorno 26 del mese di aprile in Padova presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai signori *Rigo Antonio*, vice presidente provinciale, *Borgato Bruno*, capo comunità abbigliamento, *Canale Antonio*, capo comunità legno, *Voltan Guerrino*, capo comunità ferro, assistiti dal direttore dell'Unione rag. *Antonio Lotto*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PADOVA agli effetti del presente accordo rappresentata dai signori *Nosenzo Franco* e *Ferragosti Antonio*

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai signori ragionier *Fabbri Cesarino* e *Miotto Isacco*

considerata la necessità di adeguare i salari dei settori artigiani all'aumentato costo della vita, si è convenuto e stipulato il presente accordo valevole per la città e provincia di Padova.

Art. 1

A partire dal giorno 1° maggio 1957 i salari orari degli apprendisti dei settori dell'Artigianato in genere e dell'Abbigliamento, che vengono unificati (paga base e contingenza), ed i nuovi minimi salariali orari di paga base per gli operai dipendenti da aziende artigiane, vengono così fissati:

A) *Artigianato in genere*

UOMINI

Operaio specializzato	L.	76,00
Operaio qualificato superiore ai 20 anni	»	60,00
Operaio qualificato inferiore ai 20 anni	»	52,00
Operaio comune	»	49,00

DONNE

Operaia specializzata	»	48,00
Operaia qualificata superiore ai 20 anni	»	42,60
Operaia qualificata inferiore ai 20 anni	»	38,90
Operaia comune	»	36,75

B) *Abbigliamento*

Sartoria da uomo, cappellai, pellicciai, lavoranti uomini di tutte le categorie dell'abbligliamento.

UOMINI

Operaio finito superiore ai 20 anni	L.	60,00
Operaio finito inferiore ai 20 anni	»	52,00
Operaio comune	»	49,00

DONNE

1° aiuto	»	38,55
2° aiuto	»	32,35
3° aiuto	»	26,85

Sartorie da donna, modisterie, pelliccerie miste, laboratori di biancheria e ricami, bustaie, rimagliatrici di calze, rammendatrici.

Operaia specializzata	L.	46,30
Operaia finita superiore ai 20 anni	»	36,65
Operaia finita inferiore ai 20 anni	»	31,00
Operaia comune	»	28,55

C) *Edili Muratori*

Operaio specializzato	L.	79,30
Operaio qualificato superiore ai 20 anni	»	64,80
Operaio qualificato inferiore ai 20 anni	»	52,00

Manovali

Specializzato sopra i 20 anni	»	56,15
Specializzato tra i 18 e i 20 anni	»	49,20
Comune superiore ai 20 anni	»	48,10
Comune tra i 18 e i 20 anni	»	44,35
Comune tra i 16 e i 18 anni	»	35,10
Comune inferiore ai 16 anni	»	25,85

D) *Mugnai*

Operaio specializzato	L.	76,10
Operaio qualificato	»	61,10

Manovale specializzato

Superiore ai 20 anni	»	54,00
Tra i 18 e i 20 anni	»	49,00
Tra i 16 e i 18 anni	»	39,00

Manovale comune

Superiore ai 20 anni	L. 46.30
Tra i 18 e i 20 anni	» 41.35
Tra i 16 e i 18 anni	» 33.60
Inferiori ai 16 anni	» 25,00

Apprendisti

Tra i 16 e i 18 anni	» 33.60
Inferiori ai 16 anni	» 25.00

E) *Apprendisti Artigianato in genere* (paga base e contingenza orarie unificate)

1° GRUPPO assunti per la prima volta a 14 anni compiuti.

	Uomini	Donne
1° anno	18.00	14,40
2° anno	25.75	20.00
3° anno	47.40	37.30
4° anno	81.15	65.00
5° anno	110.05	81.00

2° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 15 anni compiuti:

1° anno	19.55	15,35
2° anno	43.20	34.35
3° anno	77.80	72.45
4° anno	108.00	79.35
5° anno	115.00	87.00

3° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 16 anni compiuti

1° anno	36.90	29.55
2° anno	75.30	60,60
3° anno	107.85	79.00
4° anno	115.00	87.00
5° anno	125.00	97,00

4° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 17 anni compiuti:

1° anno	64.20	52.35
2° anno	99.40	73.00
3° anno	112,20	82.30
4° anno	120.00	92.30
5° anno	128.00	100.00

5° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 18 anni compiuti:

	Uomini	Donne
1° anno	88,00	64,50
2° anno	105.00	77.00
3° anno	120.00	92.30
4° anno	128.00	100.00

6° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 19 anni compiuti

1° anno	105.00	77.00
2° anno	115.00	87.00
3° anno	120,00	92.30
4° anno	128.00	100.00

F) *Apprendisti Abbigliamento* (Paga base e contingenza orarie unificate):

1° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 14 anni compiuti

	Uomini	Donne
1° anno	16.20	12.95
2° anno	23.20	18,00
3° anno	42.65	33.60
4° anno	73.05	58.50
5° anno	99.05	72.90

2° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 15 anni compiuti

1° anno	17.60	13.80
2° anno	38.85	30.95
3° anno	70.00	65.20
4° anno	97.20	71.45
5° anno	103.50	78,30

3° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 16 anni compiuti

1° anno	33.20	26.60
2° anno	67.80	54.55
3° anno	97.10	71,10
4° anno	103.50	78.30
5° anno	112.50	87.30

4° GRUPPO assunti per la 1ª volta a 17 anni compiuti:

1° anno	57.80	47.15
2° anno	89,45	65.70
3° anno	101.00	74.10
4° anno	108.00	83.10
5° anno	115.20	90.00

5° GRUPPO - assunti per la 1ª volta a 18 anni compiuti:

	Uomini	Donne
1° anno	79.20	58.05
2° anno	94.50	69.30
3° anno	108	83.10
4° anno	115.20	90.00

6° GRUPPO - assunti per la 1ª volta a 19 anni compiuti:

	Uomini	Donne
1° anno	94.50	69.30
2° anno	103.50	78.30
3° anno	108.00	83.10
4° anno	115.20	90,00

Art. 2.

Le tabelle salariali degli apprendisti di cui alle lettere E) ed F) dell'art. 1 del presente accordo, nel caso di variazione della contingenza saranno modificate con le variazioni previste per il « manovale specializzato » dell'industria di pari età.

Art. 3.

Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni altro precedente accordo salariale assunto dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra le parti con il presente accordo non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio, le quali continueranno ad essere mantenute.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 5 NOVEMBRE 1957 PER L'INDENNITÀ VESTIARIO E LE INDENNITÀ PER FERIE, FESTIVITÀ, GRATIFICA NATALIZIA PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE PITTORI, DECORATORI E STUCCATORI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1957, il giorno 5 del mese di novembre, in Padova, presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai signori: *Calore Natale*, capo comunità pittori, decoratori e stuccatori: *Pampaloni Antonio,* dirigente di categoria; *Bacco Edoardo,* dirigente di categoria; *Frisoni Renato,* dirigente di categoria: *Titta Guido*, dirigente di categoria, assistiti dal direttore dell'Unione rag. *Antonio Lotto*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai sigg.: *Ferragosti Antonio* e *Cecchinato Armando*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dal sig. *Vendramin Giuseppe,*

si è convenuto e stipulato il presente accordo valevole nella città e provincia di Padova, per le aziende artigiani esercenti l'attività di pittori, decoratori e stuccatori e gli operai da esse dipendenti.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La Camera del Lavoro di Padova e l'Unione Sindacale Provinciale stipulanti dichiarano che il presente accordo non fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro per la industria edilizia e suoi integrativi regionali e provinciali, riconoscendo agli artigiani pittori, decoratori e stuccatori piena autonomia contrattuale ed escludendo essi da ogni altra regolamentazione interessante settori non artigiani.

Art. 1

Agli operai specializzati, qualificati e comuni, esclusi gli apprendisti, a titolo di indennità vestiario, sarà corrisposta una indennità giornaliera di L. 40 da computarsi per le effettive giornate di lavoro prestate. L'indennità vestiario concessa con il presente accordo non è sostitutiva della tuta che eventualmente venisse data in dotazione dalla Ditta.

Art. 2.

Il trattamento economico spettante agli operai, esclusi gli apprendisti, per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali anche se cadenti di domenica, è assolto dagli artigiani pittori, decoratori e stuccatori con la corresponsione di una percentuale complessiva calcolata sulla sola retribuzione globale di fatto (paga base di fatto e indennità di contingenza) per le ore di lavoro normale effettivamente prestato.

Detta percentuale è determinata nel 19% da liquidarsi al momento della corresponsione del salario settimanalmente, quattordicinalmente o mensilmente a sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 3.

Le disposizioni del presente accordo sono inscindibili fra loro. Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si dànno reciprocamente atto che, stipulando il presente accordo, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole aziende alla data di stipulazione dell'accordo stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 4.

Il presente accordo entra in vigore, per tutto il territorio della provincia di Padova a decorrere dal giorno 1° novembre 1957 e sostituisce ogni altro precedente accordo assunto dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 23 DICEMBRE 1957 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE EDILI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

L'anno 1957, il giorno 23 del mese di dicembre, in Padova, presso la sede dell'Unione Provinciale Artigiani

tra

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai sigg.: *Trevisan Eugenio*, dirigente di categoria: *Vanzan Olivo*, artigiano edile; *Michelon Renato*, artigiano edile, assistiti dal direttore dell'Unione rag. *Antonio Lotto*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai signori: *Cecchinato Armando*, dirigente sindacale: *Ferragosti Antonio*, dirigente sindacale

e

l'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai sigg.: *Fabbri* rag. *Cesarino*, dirigente sindacale e *Miotto Isacco*, dirigente sindacale,

considerata la necessità di adeguare i salari del settore artigiano edile vero e proprio (muratori) all'aumentato costo della vita, si è convenuto e stipulato il presente accordo valevole per la città e provincia di Padova.

Art. 1.

A partire dal giorno 2 dicembre 1957, i salari orari degli operai edili veri e propri dipendenti da aziende artigiane sono così fissati:

CATEGORIE	Paga base	Inden. conting.	Inden. speciale 6,60% su 1+2	Totale orario	Ferie Gratif. Natal. ecc. 21,20%	Totale comples. orario
Operai specializzati	90,05	108,50	13,10	211,65	44,86	256,51
Operai qualificati superiori 20 anni	73,55	104,50	11,75	189,80	40,23	230,03
Operai qualificati inferiori 20 anni	57,45	104,50	10,68	172,63	36,59	209,22
Manovali specializzati						
Superiori ai 20 anni	61,60	102,65	10,84	175,09	37,11	212,20
Fra i 18 e i 20 anni	56,90	96,50	10,12	163,52	34,66	198,18
Manovali comuni						
Superiori ai 20 anni	53,30	100,60	10,15	164,05	34,77	198,82
Fra i 18 e i 20 anni	49,45	94,65	9,51	153,61	32,56	186,17
Fra i 16 e i 18 anni	39,30	74,65	7,52	121,47	25,75	147,22
Inferiori ai 16 anni	29,10	50,50	5,25	84,85	17,98	102,83

Art. 2.

A maggior chiarimento di quanto sopra pattuito si precisa che la indennità speciale 6,60% va computata sulla retribuzione globale di fatto (paga base e contingenza) e va corrisposta su tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 3.

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali, anche se cadenti di domenica va assolto con la corresponsione della percentuale del 21,20%, calcolata sulla retribuzione globale di fatto (paga base, contingenza e indennità speciale) per le ore di lavoro normale effettivamente prestato.

Art. 4.

L'importo di caro pane da corrispondere in aggiunta ai salari di cui alla tabella fissata all'art. 1, è di L. 10 giornaliere.

Art. 5.

Il presente accordo sostituisce ed annulla ogni altro precedente accordo salariale assunto dall'Unione Provinciale Artigiani di Padova.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 21 NOVEMBRE 1958 PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI COTTIMO E DELLA PAGA GIORNALIERA PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE PRODUTTRICI DI SCOPE A MANO E A MACCHINA DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Il giorno 21 novembre 1958, presso l'Unione Provinciale Artigiani di Padova,

tra

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI DI PADOVA, agli effetti del presente accordo, rappresentata dai sigg.: *Rossetto Federico*, rappresentante della categoria fabbricanti di scope; *Novello Pasquale*, fabbricante di scope; *Zangoni Romeo*, fabbricante di scope; *Fasolo Luigi*, fabbricante di scope; *Biasibetti Silvio*, fabbricante di scope, assistiti dal direttore dell'Unione Provinciale Artigiani di Padova rag. *Antonio Lotto*

e

l'UNIONE PROVINCIALE DEI SINDACATI DI PADOVA, agli effetti del presente accordo rappresentata dai sigg.: *Gazzola Paride* segretario provinciale della categoria lavoratori scope, assistito dai sigg.: *Miotto Isacco*, dirigente sindacale e dal sig. *Barichello Francesco*, dirigente sindacale;
si è stipulato il presente accordo provinciale salariale da valere per gli operai dipendenti da aziende produttrici di scope a mano e a macchina della Provincia di Padova:

Art. 1

Le tariffe di cottimo per le singole lavorazioni delle scope vengono fissate nel modo seguente:

Imbottitura L. 7,50 per scopa;
Copertura a due legacci L. 6,60 per scopa;
Copertura a tre legacci L. 7,10 per scopa;
Scopa spirale L. 7,90 per scopa;
Cucitura a macchina L. 1,30 per cucitura.

Per le cuciture a mano la retribuzione dovrà essere aumentata in proporzione.

Art. 2.

Agli operai addetti alla scelta della saggina, all'imballaggio e alla preparazione verrà corrisposta una paga giornaliera sulla media di quella percepita dagli altri lavoratori. Le aziende sono tenute a fornire per i lavori di imbottitura la servitù necessaria la cui retribuzione è a carico dell'azienda stessa.

Art. 3.

Le tariffe sopra fissate sono comprensive delle spettanze per ferie, festività e gratifica natalizia con esclusione della sola indennità di licenziamento.

Art. 4.

Per quanto riguarda la regolamentazione degli istituti contrattuali non previsti dal presente accordo, si fa riferimento alle norme attualmente in vigore per il settore dell'artigianato in genere e successive eventuali modificazioni.

Art. 5.

Restano ferme le eventuali condizioni di miglior favore in atto.

Art. 6.

Il presente accordo decorre dalla data del 24 novembre 1958 e scadrà il 31 dicembre 1959.

Nel caso in cui non venga data disdetta da una delle parti contraenti con lettera raccomandata r.r., tre mesi prima della data di scadenza, il presente accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno. In caso di disdetta il presente accordo resterà in vigore fino a quando non verrà sostituito da altro accordo provinciale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 14 FEBBRAIO 1959 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Addì 14 del mese di febbraio 1959 in Treviso

tra

l'ALLEANZA ASSOCIAZIONI AUTONOME MANDAMENTALI ARTIGIANE DELLA PROVINCIA, agli effetti del presente contratto rappresentata dai sigg.: comm. *Antonio Gentilin*, cav. *Biasuzzo Angelo*, assistiti dai sigg. *Toppan Alfredo* e *Antonio Tesser*;

l'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI, agli effetti del presente contratto, rappresentata dai sigg. *Zanfranceschi Achille*, *Buso Giovanni*, *Secoli Alfredo*, *Campaner Renzo*, assistiti dal sig. *Bortolini Giuseppe*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE, agli effetti del presente contratto, rappresentata dai sigg. *Zannol* cav. *Silvio* e *Sbarra* cav. *Luigi*;

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, agli effetti del presente contratto, rappresentata dai sigg. *Cibrin Elio* e *Damian Natale*;

l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO, agli effetti del presente contratto rappresentata dai sigg.: dott. *Udina Carmelo* e *Dalla Bella Renato*;

viene stipulato il contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per le Aziende Artigiane della Provincia di Treviso.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di Lavoro si applica ai dipendenti da aziende artigiane della Provincia di Treviso. intendendosi per tali quelle riconosciute dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, che risultano dall'art 4 del presente Contratto, salvo il principio di cui alla dichiarazione a verbale in calce al predetto articolo.

Art. 1

REGOLAMENTAZIONE ECONOMICO - NORMATIVA ASSUNZIONE DEL PERSONALE

L'assunzione del personale deve avvenire in conformità alle norme di legge sul collocamento.

Art. 2.

DOCUMENTI DEL PERSONALE

All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare al datore di lavoro:

a) libretto di lavoro;

b) tessera delle assicurazioni sociali o certificato di nascita per coloro che non l'abbiano mai avuta.

c) nulla osta dell'Ufficio Comunale di collocamento;

d) eventuale certificato dimostrante la precedente occupazione.

Il datore di lavoro può inoltre richiedere al lavoratore il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Il lavoratore è tenuto a comunicare al proprio datore di lavoro la residenza ed ogni successivo cambiamento.

Art. 3.

PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova viene fissato in giorni 6 (sei). Scaduto tale periodo il lavoratore si intende assunto in servizio definitivamente dal giorno in cui ha iniziato il periodo di prova.

Durante il periodo di prova la retribuzione può essere inferiore al minimo stabilito per la categoria per la quale il lavoratore ha prestato la sua opera.

Per gli apprendisti sono fatte salve le disposizioni particolari stabilite dalla legge 19 gennaio 1955. n. 25, sulla disciplina giuridica dell'apprendistato.

Art. 4.

GRUPPI MERCEOLOGICI

Il settore artigiano è suddiviso in tre gruppi merceologici, denominati *A*, *B*, *C*, in ciascuno dei quali sono stati raggruppati i seguenti mestieri

Gruppo Merceologico « A »

Appartengono al gruppo merceologico « A », le seguenti lavorazioni: Legno, lavorazione preziosi, metalmeccanici, elettrici, tipografi e affini, edili, pittori, vetro, ceramica, laterizi, manufatti in cemento, cuoio e pelli, abbigliamento, chimici, alimentaristi, ottici, orologiai, lavorazioni in pergamena e quelle che non siano incluse nei gruppi *B* o *C*.

Gruppo Merceologico « B »

Appartengono al gruppo merceologico « *B* », le seguenti lavorazioni: Legno: tappezzieri, costruttori di barche e battelli, fabbricanti di stecche da biliardo e riparazioni biliardi, sediai, fabbricanti di oggetti in rafia, costruttori di racchette da sci

Edili scalpellini;

Meccanici: accordatori, fontanieri, fabbricanti a mano di reti metalliche e articoli casalinghi in filo di ferro;

Abbigliamento: merlettaie, modiste, camiciaie da uomo, cucitrici in bianco, rammendatrici, magliaie, sarti su misura da uomo e da donna senza stoffe in dotazione, orlatrici, valigiai, fabbricanti di selle e copriselle per biciclette, in pelle e in tessuto, lavorazione tomaie a mano, calzolai.

Chimici: decoratori in cera vulcanizzatori

Fotografi: lavorazione di sviluppo stampa e ritocco fotografico;

Alimentaristi: fabbricanti di cialde, ostie per torroni, coni per gelati, wafers.

Rilegatorie.

Gruppo Merceologico « C »

Appartengono al gruppo merceologico « *C* », le seguenti lavorazioni:

Legno: fabbricanti di strumenti musicali, fabbricanti di giocattoli in legno, fabbricanti di pipe, fabbricanti di utensili di legno, bottai e carradori, fabbricanti di ceste e cestoni di castagno, fabbricanti di manici di legno, zoccolai, fabbricanti di tacchi di legno, impagliatore di sedie, imballaggi;

Meccanici fabbricanti di cartucce, arrotini, maniscalchi, bigiotterie, fabbricanti di capsule per bottiglie;

Abbigliamento: berrettai, cappellai da uomo, in feltro, pelo e paglia, calzettai, coltronieri e trapuntai, materassai, rimagliatrici, infilatrici di perle, fabbricanti di oggetti in piume e crine, pantalonai, pieghettatrici, cravattai;

Cuoio sellai, astucciai in cuoi, sandalai, babbucciai, ciabattini.

Alimentaristi: lavorazione del miele

Chimici: candelai, fabbricanti di cartucce

Tessili: battilana e cardatori, cordai;

Edili imbianchini.

Dichiarazioni a verbale

Le parti concordano che nel caso dovessero sorgere problemi di inquadramento merceologico per mestieri non inclusi nella presente regolamentazione, ognuna di esse potrà chiedere una convocazione per la soluzione della questione. Detta convocazione deve avere luogo entro 15 giorni dalla data in cui è stata chiesta.

Art. 5.

QUALIFICHE OPERAI

I lavoratori vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

operaio specializzato: è operaio specializzato colui che, possedendo una capacità tecnica e pratica, sappia compiere a regola d'arte lavori complessi, richiedenti conoscenza specifica di diverse fasi di lavorazione;

operaio qualificato: è operaio qualificato colui che eseguisce lavori che richiedono una specifica pratica di mestiere;

operaio comune o manovale specializzato: è l'operaio addetto alla conduzione di macchine semplici;

manovale comune: è considerato manovale comune l'operaio, assunto presso le imprese edili, addetto alle operazioni di manovalanza in genere, trasporto, facchinaggio e pulizia.

Art. 6.

MINIMI DI PAGA ORARIA OPERAI

I minimi di paga base oraria per gli operai dei tre gruppi merceologici del settore artigiano sono quelli riportati nelle tabelle allegate al presente Contratto.

Art. 7.

SUDDIVISIONI DEI MESTIERI PER LA DURATA DEL TIROCINIO DI APPRENDISTATO

Gli apprendisti del settore artigiano sono suddivisi in tre gruppi di mestiere per ciascuno dei quali è stabilita la durata massima del tirocinio di apprendistato, trascorso il quale, salvo le norme di cui al successivo articolo 8, al giovane verrà riconosciuta la qualifica di operaio qualificato.

1° Gruppo: durata tirocinio anni 5

Questo gruppo comprende i mestieri delle seguenti lavorazioni: Legno, lavorazione preziosi, metalmeccanici, elettrici, tipografi e affini, arti varie, vetro e ceramica, edili e affini, abbigliamento, cuoio e pelli, tessili e affini (comunque quelli da queste lavorazioni non inclusi nei gruppi 2° e 3°

2° Gruppo: durata tirocinio anni 4

Questo gruppo comprende i mestieri qui sotto specificati:

Legno: costruttori di barche e battelli, fabbricanti di giocattoli in legno, laccatori, lucidatori, corniciai, tornitori in legno, carpentieri in legno, fabbricanti di pipe, posatori di pavimenti in legno, fabbricanti di stecche da biliardo e riparazioni di biliardi, fabbricanti di utensili, sediai, falegnami, bottai e **carradori;**

Ferro: arrotini, fabbricanti di chiavi, fonditori, riparatori di orologi, doratori e argentieri, brunitori, cromatori, ottonai, bilanciai, staderai, costruttori e riparatori di arnesi agricoli, costruttori, montatori e ri-

aratori di cicli e motocicli, costruttori e riparatori di ccessori per auto, fabbricanti di pesi e misure, mobiieri in ferro, riparatori di macchine per scrivere, tor itori comuni, verniciatori a fuoco e a freddo, carrozieri, riparatori di pettini per tessitura, saldatori elettrici e autogeni, riparatori penne stilografiche, fumisti, maniscalchi, bigiotterie, lattonieri, fontanieri, piombisti, battirame e metalli in genere, elettro meccanici, fabbricanti di giocattoli in ferro, carpentieri in ferro, capi armaioli:

Abbigliamento: orlatrici, modiste, camiciaie da uomo, cucitrici in bianco, capisarti, rammendatrici, berrettai, cappellai da uomo in feltro, pelo e paglia, calzettai, magliaie, lavasecco e tintorie, coltronieri, trapuntai, materassai, lavorazione pellicce, confezioni in tessuto elastico di qualsiasi genere:

Varie: decoratori in cera, fabbricanti di lumi e paralumi in pergamena, lavoratori di sviluppo, stampa e ritocco fotografico, lavorazione miele, lavorazione materia plastica;

Cuoio e pelli: sellai, astucciai in cuoio, lavorazione tomaie a mano, conciatori di pelli, sandalai, lavorazione di borse e portafogli, capisellai, capicalzolai:

Edili e affini: pavimentatori, decoratori e pittori, cementisti e lavoratori della pietra artificiale, sbozzatori di pietre, scalpellini;

Vetro e ceramica: ceramisti comuni:

Elettrici: elettrauto, elettricisti, insegne luminose.

3° Gruppo: durata tirocinio anni 3

Questo gruppo comprende i mestieri qui sotto specificati:

Legno: fabbricanti di ceste e cestoni di castagno, fabbricanti di manici, fabbricanti di oggetti di rafia, zoccolai, fabbricanti di tacchi, fabbricanti di racchette da sci, impagliatori di sedie, segantini, imballaggio;

Meccanici: fabbricanti di articoli casalinghi in filo di ferro, fabbricanti di capsule per bottiglie.

Cuoio e pelli: babbucciai, valigiai, fabbricanti di selle e copriselle per biciclette, in pelle e in tessuto, ciabattini;

Chimici: fabbricanti di cartucce, fabbricanti di vernici e prodotti chimici, candelai, vulcanizzatori;

Tessili: battilana, cardatori, cordai.

Abbigliamento: rimagliatrici, infilatrici di perle, pantalonaie, pieghettatrici, cravattaie e lavandaie;

Edili e affini: laterizi, imbianchini, piastrellai.

Alimentaristi: fabbricanti di cialde, ostie per torroni e coni per gelati, waffers, lavoranti bibite gassate, molini per qualifica cilindraio.

Varie: fabbricanti di oggetti di piuma e crine, rilegatorie.

Art. 8.

RIDUZIONI DEL PERIODO DI TIROCINIO DI APPRENDISTATO

L'assunzione dell'apprendista non può avvenire prima del compimento del 14° anno di età, come stabilito dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Allo scopo di favorire l'acquisizione della qualifica ai giovani che iniziano il tirocinio in età avanzata, si stabiliscono le seguenti decurtazioni della durata del tirocinio stesso:

Gruppo 1°:

giovani assunti dai 14 ai 16 anni compiuti durata del tirocinio anni 5.

giovani assunti a 17 anni compiuti durata del tirocinio anni 4.

giovani assunti dopo i 18 anni compiuti durata del tirocinio anni 3.

Gruppo 2°:

giovani assunti dai 14 ai 16 anni compiuti durata del tirocinio anni 4;

giovani assunti a 17 anni compiuti durata del tirocinio anni 3;

giovani assunti dopo i 18 anni compiuti durata del tirocinio anni 2.

Gruppo 3°:

giovani assunti dai 14 ai 16 anni compiuti durata del tirocinio anni 3;

giovani assunti dopo 17 anni compiuti durata del tirocinio anni 2.

Per gli apprendisti che hanno conseguito la licenza di Scuola Tecnica Professionale inerente al mestiere, il tirocinio di apprendistato viene ridotto di un terzo.

Per la richiesta di presentazione del capolavoro valgono le disposizioni di legge in materia.

Art. 9.

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA DEGLI APPRENDISTI

La retribuzione oraria degli apprendisti del settore artigiano è stabilita in percentuale sulla paga base e indennità di contingenza dovute all'operaio qualificato del gruppo merceologico in cui è stata inquadrata la azienda dove l'apprendista esegue il tirocinio di apprendistato.

Le percentuali fissate per i vari anni di tirocinio, scaglioni e gruppi sono quelle riportate nella tabella allegata al presente Contratto.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro normale si intende quello di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, con le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Art. 11.

LAVORO STRAORDINARIO - FESTIVO E NOTTURNO

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario massimo previsto dalla legge, e cioè oltre le otto ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali.

E' considerato lavoro festivo quello effettuato nei giorni di domenica, nei giorni festivi previsti dalla legge e nei giorni di riposo compensativo.

E' considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 (venti) alle ore 6 (sei) del giorno successivo.

Il lavoratore che presti servizio nei casi previsti dai commi precedenti ha diritto alla retribuzione maggiorata nelle seguenti misure:

lavoro straordinario diurno 20% (venti per cento);
lavoro festivo 50% (cinquanta per cento);
lavoro notturno 50% (cinquanta per cento);
straordinario festivo 100% (cento per cento);
straordinario notturno 50% (cinquanta per cento).

Le maggiorazioni di cui sopra sono computate sulla paga di fatto comprensiva dell'indennità di contingenza.

E' fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 260 del 27 maggio 1949 e dalla legge n. 90 del 31 marzo 1954.

Art. 12.

RECUPERI SETTIMANALI

Non considerato lavoro straordinario il recupero di attività nella misura di un'ora giornaliera, nel termine massimo di giorni 30 dalla ripresa del lavoro, quando complessivamente il lavoratore non effettui più di 48 (quarantotto) ore settimanali di servizio.

Art. 13.

RIPOSO SETTIMANALE

Il lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Art. 14.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

Sono considerate festività nazionali:

25 aprile anniversario della Liberazione;
1° maggio festa del lavoro;
2 giugno fondazione della Repubblica;
4 novembre giorno della Unità Nazionale;

Sono considerate festività infrasettimanali

1 gennaio Capodanno;
6 gennaio Epifania;
19 marzo San Giuseppe;
Lunedì di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno SS. Pietro e Paolo
15 agosto Assunzione di Maria Vergine
1 novembre Ognissanti;
8 dicembre Immacolata Concezione;
25 dicembre Santo Natale;
26 dicembre Santo Stefano;

e il giorno del S. Patrono della Diocesi dove ha sede l'azienda.

Per il trattamento economico delle festività nazionali e infrasettimanali valgono le norme di legge.

Art. 15.

FERIE

Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio prestato presso l'azienda ad un periodo di ferie con retribuzione globale di fatto nelle seguenti misure:

giorni 10 (80 ore) per anzianità di servizio da 1 a 4 anni compiuti;

giorni 12 (96 ore) per anzianità di servizio oltre i 5 anni compiuti.

I giorni festivi che ricorrono durante il periodo di ferie (domeniche, festività nazionali e infrasettimanali) non sono computabili come ferie e pertanto daranno luogo al prolungamento del periodo stesso.

In caso di licenziamento o di dimissioni del lavoratore nel corso dell'anno questi ha diritto al pagamento delle ferie in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 gg. si considerano come mese intero. Per gli apprendisti si fa riferimento alle disposizioni di legge.

Il periodo di preavviso non può essere considerato come ferie, così come gli eventuali periodi di malattia o infortunio.

Art. 16.

GRATIFICA NATALIZIA

Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio effettivamente prestato presso l'azienda, alla corresponsione di una gratifica natalizia pari a 200 ore di paga base di fatto e 135 ore di indennità di contingenza.

In caso di inizio o risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, verranno corrisposti al lavoratore tanti dodicesimi di gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano come mese intero.

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno la gratifica di cui il lavoratore ha diritto sarà retribuita con la paga oraria di fatto percepita alla data di risoluzione del rapporto.

Art. 17

CONGEDO MATRIMONIALE

Al lavoratore che contragga matrimonio spetta un permesso della durata di otto giorni consecutivi.

La ditta normalmente anticiperà al lavoratore per conto dell'I.N.P.S. l'assegno matrimoniale contemplato dalle disposizioni vigenti.

Il lavoratore dovrà documentare entro i 30 giorni successivi dall'inizio del periodo di congedo l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

Art. 18.

MALATTIA E INFORTUNIO

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore non in prova, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di due mesi senza interruzione di anzianità. Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi l'operaio o la malattia o la infermità conseguente all'infortunio non

li consenta la ripresa del lavoro l'operaio avrà diritto allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Uguale trattamento spetterà all'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, mentre nel caso di infortunio verificatosi nel periodo di preavviso vale la norma generale di cui al primo comma.

Art. 19.

ASSENZE

Ogni assenza deve essere documentata e la giustificazione dovrà essere presentata nel giorno successivo a quello di assenza, qualora non esistano motivi di impedimento legittimo e dimostrato.

Le assenze non giustificate sono passibili di sanzioni disciplinari previste in altra parte del presente Contratto.

Art. 20.

CONSEGNA E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE

Quanto affidato all'operaio per lo svolgimento del lavoro (macchina, utensili, parti ricambio, modelli, ecc.) dovrà essere usato con la cura e gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare rotture e deterioramenti.

Di rotture, guasti o deterioramenti dovuti a colpa o negligenza, l'operaio potrà essere richiamato a rispondere nei limiti del danno accertato. — Parimenti egli risponderà dello smarrimento degli oggetti e del materiale avuto in consegna, sia che lo smarrimento degli oggetti venga constatato durante il rapporto di lavoro oppure nel momento della riconsegna, in caso di dimissioni o di licenziamento.

Delle macchine, utensili, strumenti, materiali, che gli sono stati affidati per il suo lavoro, l'operaio non potrà fare uso diverso da quello che gli è stato indicato per la esecuzione del lavoro stesso.

Espressamente vietati, salvo le gravi sanzioni previste dalle leggi, la asportazione, l'uso per scopi diversi da quelli insiti nel rapporto di lavoro, di attrezzi, di modelli e disegni anche in copia, ed anche se i diritti della azienda non siano specialmente salvaguardati da depositi o brevetti.

Art. 21

USURA ATTREZZI

Qualora il datore di lavoro non fornisca gli arnesi di lavoro, all'operaio spetterà il risarcimento del consumo od il rinnovo degli stessi.

Art. 22.

TRASFERTE

I lavoratori che per esigenza di lavoro vengono inviati dall'azienda fuori dei limiti del comune in cui l'azienda stessa ha sede, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, oltre alla normale retribuzione.

Le stesse norme valgono anche per chi, eventualmente, usufruisce dei propri mezzi di trasporto.

Art. 23.

RETRIBUZIONE

La retribuzione è data dalla paga base oraria e da una quota di indennità di contingenza che sarà concordata di volta in volta tra le parti.

Ogni qualvolta in sede nazionale vengono a verificarsi variazioni della indennità di contingenza dovute all'andamento del costo della vita, le Associazioni stipulanti il presente Contratto dovranno incontrarsi, entro 15 giorni dalle avvenute variazioni, per concordare le nuove tabelle di indennità di contingenza per la provincia di Treviso.

E' fatto obbligo di osservare le norme di legge sulla corresponsione della retribuzione mediante prospetti paga.

Art. 24.

PREAVVISO

Tanto il lavoratore in caso di dimissioni, quanto la azienda in caso di licenziamento, sono tenuti a comunicare alla controparte la risoluzione del rapporto di lavoro con un anticipo di almeno 6 giorni.

L'azienda ha facoltà di sostituire tale preavviso con la corresponsione di 48 (quarantotto) ore di paga base e di indennità di contingenza al lavoratore, il quale, in tal caso, viene licenziato con effetto immediato.

L'azienda ha altresì diritto a trattenere dalle spettanze del lavoratore 48 (quarantotto) ore di paga base e di indennità di contingenza nei casi in cui questi abbandoni il lavoro senza rispettare quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Art. 25.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della azienda, questa è tenuta a corrispondere al lavoratore una indennità di anzianità da computarsi in base alle seguenti norme:

ore 18 per ogni anno di anzianità dal 1° al 5° compiuto;

ore 36 per ogni anno di anzianità dal 6° al 10° compiuto;

ore 44 per ogni anno di anzianità oltre il 10° anno compiuto.

Il computo della indennità di cui sopra va effettuato con la retribuzione di fatto corrisposta alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, comprendendosi in essa anche il rateo di gratifica natalizia nella misura del 6% (sei per cento).

Le frazioni di anno si computeranno in dodicesimi con esclusione delle frazioni di mese quando queste non superano la metà.

Art. 26.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PER DIMISSIONI

Al lavoratore dimissionario l'indennità di anzianità prevista dall'art. 25 sarà corrisposta nelle misure appresso indicate:

a) 50% per anzianità fino a 5 anni;

b) 100% per anzianità oltre i 5 anni.

Il 100% della indennità di licenziamento spetterà anche a quei lavoratori dimissionari per raggiunti limiti di età, per matrimonio, puerperio, gravidanza e trasferimento del capo famiglia.

Art. 27.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:

a) multa fino all'importo di tre ore lavorative;

b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;

c) licenziamento senza preavviso né indennità di licenziamento.

La impresa nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni. I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danno, dovranno essere versati alla sede provinciale INAM.

Art. 28.

MULTE E SOSPENSIONI

La impresa ha facoltà di applicare le multe nei seguenti casi:

a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;

b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;

c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;

d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuto la preventiva autorizzazione;

e) stato di ubriachezza all'inizio e durante il lavoro;

f) trasgressione in qualunque modo alle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina dell'azienda.

In caso di maggiore gravità e recidiva nelle mancanze di cui sopra, la impresa potrà procedere alla applicazione della sospensione.

L'importo delle multe dovrà essere versato alla Cassa Mutua Malattia dei prestatori d'opera e la ditta dovrà registrare, sul libro paga, l'avvenuto pagamento, facendo salvo quanto disposto dall'art. 27 ultimo comma.

Art. 29.

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

La impresa potrà procedere al licenziamento senza preavviso nè indennità nei seguenti casi:

a) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;

b) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

c) rissa nell'interno del cantiere, danneggiamenti volontari, furti e frodi;

d) recidiva in qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni;

e) atti colposi che possano compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere e la incolumità del personale e del pubblico, o costituiscano danneggiamenti alle opere, agli impianti, alle attrezzature e ai materiali;

f) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprietà del committente;

g) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;

h) concorrenza sleale per esecuzione di lavoro per conto di ditte concorrenti o del committente, in dipendenza con l'impresa.

Art. 30.

CERTIFICATO DI LAVORO

L'azienda rilascerà all'operaio all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa e *semprechè non sia obbligatorio il libretto di lavoro,* un certificato indicante il tempo durante il quale l'operaio è stato occupato alle dipendenze dell'azienda e le mansioni da esso esercitate.

Art. 31.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Con il presente accordo le parti non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore eventualmente in atto alla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

Art. 32.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto entra in vigore con la data del 1° gennaio 1959 ed avrà la durata fino al 30 settembre 1960, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle parti tramite lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta le trattative per il rinnovo devono iniziare entro tre mesi dalla comunicazione della disdetta stessa, restando inteso che fino a quando non sarà sottoscritto il nuovo accordo resterà in vigore il presente contratto.

NOTA A VERBALE

Le parti concordano che con la firma del presente Contratto non hanno inteso limitare la possibilità per determinate categorie di discutere particolari situazioni che portino anche alla sostituzione, per dette categorie di questo Contratto con altro particolare.

TABELLA DEI MINIMI SALARIALI DA VALERE PER I DIPENDENTI DA IMPRESE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

In vigore dal 14 febbraio 1959

UOMINI	Operaio specializzato		Operaio qualificato		Operaio comune		Manovale comune	
	sopra 20 anni	sotto 20 anni	sopra 20 anni	sotto 20 anni	sopra 20 anni	sotto 20 anni	sopra 20 anni	sotto 20 anni
Gruppo A								
Paga base	52,50	52,50	47,35	47,35	44,75	40,25	41,20	37,10
Indennità contingenza	93,50	80,50	91,35	79,35	90,25	79,25	89,10	79,10
TOTALE	146,00	133,00	138,70	126,70	135,00	119,50	130,30	116,20
Indennità caro-pane	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Gruppo B								
Paga base	50,00	50,00	45,15	45,15	43,45	39,10		
Indennità contingenza	93,50	80,50	91,35	79,35	90,25	79,25		
TOTALE	143,50	130,50	136,50	124,50	133,70	118,35		
Indennità caro-pane	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		
Gruppo C								
Paga base	47,50	47,50	42,85	42,85	42,65	38,45		
Indennità contingenza	93,50	80,50	91,35	79,35	90,25	79,25		
TOTALE	141,00	128,00	134,20	122,20	132,90	117,70		
Indennità caro-pane	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50		

DONNE	Operaie specializzate		Operaie qualificate	
	sopra 20 anni	sotto 20 anni	sopra 20 anni	sotto 20 anni
Gruppo A				
Paga base	33,15	33,15	31,35	31,35
Indennità contingenza	78,75	64,75	77,85	63,85
TOTALE	111,90	97,90	109,20	95,30
Indennità caro-pane	2,50	2,50	2,50	2,50
Gruppo B				
Paga base	31,55	31,55	29,85	29,85
Indennità contingenza	78,75	64,75	77,85	63,85
TOTALE	110,30	96,30	107,70	93,70
Indennità caro-pane	2,50	2,50	2,50	2,50
Gruppo C				
Paga base	29,95	29,95	28,35	28,35
Indennità contingenza	78,75	64,75	77,85	63,85
TOTALE . .	108,70	94,70	106,20	92,20
Indennità caro-pane	2,50	2,50	2,50	2,50

TABELLA DELLE PERCENTUALI PER IL CALCOLO DEL SALARIO ORARIO SPETTANTE AGLI APPRENDISTI DEL SETTORE ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

ANZIANITÀ DI SERVIZIO	ETÀ DI ASSUNZIONE										
	1° gruppo					2° gruppo				3° gruppo	
	14 anni	15 anni	16 anni	17 anni	18 anni	14–15 anni	16 anni	17 anni	18 anni	14–16 anni	17 anni
	Percentuali										
	(°)	(*)	(*)	(*)	(*)	(°)	(*)	(*)	(*)	(°)	(°)
1° semestre	13%	13%	18%	18%	28%	23%	28%	28%	28%	33%	38%
2° semestre	18%	18%	28%	28%	38%	28%	38%	38%	38%	38%	48%
3° semestre	23%	23%	33%	33%	48%	33%	48%	48%	58%	48%	68%
4° semestre	33%	33%	43%	43%	58%	43%	58%	58%	83%	63%	83%
5° semestre	43%	43%	53%	53%	73%	53%	73%	73%	—	73%	—
6° semestre	48%	48%	68%	68%	83%	63%	83%	83%	—	83%	—
7° semestre	58%	58%	78%	78%	—	73%	88%	—	—	—	—
8° semestre	68%	68%	83%	83%	—	83%	92%		—	—	—
9° semestre	78%	78%	88%	—	—	—	—		—	—	—
10° semestre	83%	83%	92%	—	—	—	—	—	—	—	—

(°) Da calcolarsi sulla paga base e sull' indennità di contingenza fissate per l' operaio qualificato sotto i 20 anni dei gruppi *A*, *B* e *C*.

(*) Da calcolarsi sulla paga base e sull' indennità di contingenza fissate per l' operaio qualificato sopra i 20 anni dei gruppi *A*, *B* e *C*.

Visti, il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151982) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 400